

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DI CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA

~~25 OTTOBRE 2021~~

1° FEBBRAIO 2022



CC&G

A EURONEXT COMPANY

INDICE

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo A.1.1.1 Definizioni	5
SEZIONE B SISTEMA A CONTROPARTE CENTRALE	9
PARTE B.1 Adesione	9
CAPO B.1.1 Adesione	9
Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti	9
Articolo B.1.1.2 Adempimenti dei Clienti Negoziatori	14
Articolo B.1.1.3 Comunicazioni inerenti all'adesione	16
Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti	16
Articolo B.1.1.5 Garanzia fideiussoria patrimoniale	17
Articolo B.1.1.6 Rapporti tra il Partecipante Diretto e l'Agente di Regolamento	18
Articolo B.1.1.7 Deleghe all'Agente di Regolamento	21
CAPO B.1.2 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori	23
Articolo B.1.2.1 Accordi tra il Partecipante Generale ed il Cliente Negoziatore	23
Articolo B.1.2.2 Sospensione del Cliente Negoziatore	24
Articolo B.1.2.3 Deleghe al Cliente Negoziatore	24
PARTE B.2 Clearing	26
CAPO B.2.1 Registrazione delle operazioni e richieste dispositive	26
Articolo B.2.1.1 Segnalazione e rettifica della apertura e chiusura delle posizioni contrattuali in futures e opzioni in conto "terzi"	26
Articolo B.2.1.2 Rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto "terzi"	27
Articolo B.2.1.3 Trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati	27
Articolo B.2.1.4 Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Cash	30
Articolo B.2.1.5 Compensazione delle Posizioni Contrattuali in futures	30
Articolo B.2.1.6 Gestione degli errori	31
Articolo B.2.1.7 Sottoconti	31
Articolo B.2.1.8 Cascading delle Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati dell'Energia	33
PARTE B.3 Sistema di Garanzia	34
CAPO B.3.1 I Margini	34
Articolo B.3.1.1 Margini iniziali	34
Articolo B.3.1.2 Margini aggiuntivi infragiornalieri	35
Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero	37
Articolo B.3.1.4 Operazioni di rettifica delle Posizioni Contrattuali	37
CAPO B.3.2 Default Fund	38
Articolo B.3.2.1 Contribuzione	38
Articolo B.3.2.2 Utilizzo del Default Fund	39
Articolo B.3.2.3 Costituzione e recesso	39
CAPO B.3.3 Attività ammesse a garanzia e richieste dispositive	40

Articolo B.3.3.1	Movimentazione del contante in euro	40
Articolo B.3.3.2	Movimentazione degli Strumenti Finanziari	41
Articolo B.3.3.3	Movimentazione delle attività sottostanti le opzioni su singole azioni e i futures su azioni con consegna fisica	42
Articolo B.3.3.4	Utilizzo delle garanzie	45
Articolo B.3.3.5	Conti Titoli	45
Articolo B.3.3.6	Allocazione delle azioni depositate	45
PARTE B.4	Regolamento giornaliero.....	47
Articolo B.4.1.1	Regolamento giornaliero.....	47
PARTE B.5	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash	48
Articolo B. 5.1.1	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash.....	48
Articolo B.5.1.2	Modalità di creazione dei saldi oggetto di liquidazione	48
Articolo B.5.1.3	Regolamento finale per differenziale in caso di inadempimento o cessazione del servizio da parte del <i>Partecipante Speciale</i> o di cessazione del servizio da parte di CC&G.....	49
PARTE B.6	Esercizio delle opzioni e regolamento delle Posizioni Contrattuali nei Comparti Derivati	50
<i>CAPO B.6.1</i>	<i>Esercizio delle opzioni del Comparto Derivati Azionari</i>	<i>50</i>
Articolo B.6.1.1	Esercizio anticipato	50
Articolo B.6.1.2	Esercizio a scadenza	51
<i>CAPO B.6.2</i>	<i>Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con "consegna" dell'attività sottostante.....</i>	<i>54</i>
Articolo B.6.2.1	Opzioni su singole azioni	54
Articolo B.6.2.2	Futures su azioni con consegna fisica	54
<i>CAPO B.6.3</i>	<i>Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell'Energia.....</i>	<i>55</i>
Articolo B.6.3.1	Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari.....	55
Articolo B.6.3.2	Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell'Energia.....	55
<i>CAPO B.6.4</i>	<i>Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole.....</i>	<i>56</i>
Articolo B.6.4.1	Definizione delle giornate rilevanti ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole.....	56
Articolo B.6.4.2	Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita	57
Articolo B.6.4.3	Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Consegna alternativa e abbinamento	57
Articolo B.6.4.4	Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna	58
Articolo B.6.4.5	Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Contestazione della qualità del sottostante	59
Articolo B.6.4.6	Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regolamento per contante.....	60

PARTE B.7 Fail, Buy-In e Sell-Out.....	61
Articolo B.7.1.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail <i>dei Comparti Cash e Derivati</i>	61
Articolo B.7.1.2 Attivazione della Procedura di Buy-In	62
Articolo B.7.1.3 Esecuzione della Procedura di Buy-In	63
Articolo B.7.1.4 Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale.....	67
Articolo B.7.1.5 Procedura di raccolta e distribuzione delle Penali	67
Articolo B.7.1.5 B.7.1.6 Procedura di Sell-Out.....	68
Articolo B.7.1.6 B.7.1.7 Interventi sulle Posizioni Contrattuali	70
Articolo B.7.1.7 B.7.1.8 Buy-In Agent e Sell-Out Agent	70
Articolo B.7.1.8 B.7.1.9 Buyer Protection.....	71
PARTE B.8 Corrispettivi ed Interessi.....	73
Articolo B.8.1.1 Corrispettivi	73
Articolo B.8.1.2 Valuta e Interessi	73
PARTE B.9 Comunicazioni	74
Articolo B.9.1.1 Trasmissione delle informazioni	74
Articolo B.9.1.2 Rendicontazione Giornaliera	74
Articolo B.9.1.3 Infrastruttura Tecnologica.....	74
PARTE B.10 Società di Gestione.....	75
Articolo B.10.1.1 Comparto Derivati Azionari	75
Articolo B.10.1.2 Comparto Derivati dell'Energia	75
Articolo B.10.1.3 Comparto Azionario.....	75
Articolo B.10.1.4 Comparto Obbligazionario	75
Articolo B.10.1.5 Comparto Derivati su Commodities Agricole	76
Articolo B.10.1.6 Comparto Obbligazionario ICSD.....	76
PARTE B.11 Servizio di Presettlement.....	78
Articolo B.11.1.1 Servizi di Presettlement.....	78
PARTE B.12 Servizio di Gestione Accentrata.....	78
Articolo B.12.1.1 Servizio di Gestione Accentrata.....	78
PARTE B.13 Servizi di Liquidazione.....	78
Articolo B.13.1.1 Servizi di Liquidazione	78

SEZIONE A Disposizioni Generali

Articolo A.1.1.1 Definizioni

1. Nelle presenti *Istruzioni* si intendono per:

«**BCS**»: l'applicazione telematica che CC&G rende disponibile ai *Partecipanti* dei *Comparti Derivati* secondo le modalità indicate nel *Manuale Tecnico* e che consente di disporre dei *Reports* e dei *Data Files* e di accedere al sistema di clearing per effettuare le operazioni dispositive.

«**Cascading**»: meccanismo che consente di gestire il regolamento finale del solo Futures mensile riconducendo progressivamente al mese tutti i contratti Futures con periodi di consegna più ampi.

«**Conto PM**»: il conto PM detenuto da un partecipante al *Sistema Target2* così come definito nell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007.

«**Conto PM Segregato**»: il *Conto PM* detenuto dall'*Agente di Regolamento* per l'esecuzione delle obbligazioni facenti carico ad un unico *Partecipante Diretto*.

«**Gruppo**»: indica un gruppo bancario come definito dall'art. 60 T.U.B. o un gruppo come definito ai sensi dell'art. 11 T.U.F. e relative disposizioni attuative.

«**Data Files**»: i files in formato elaborabile inoltrati per il tramite dell'*Infrastruttura Tecnologica*, indicati nel *Manuale Tecnico*.

«**ICWS**»: l'applicazione telematica che CC&G rende disponibile ai *Partecipanti* secondo le modalità indicate nel *Manuale Tecnico* e che consente di disporre dei *Reports* e dei *Data Files*, e di inviare documenti e richieste dispositive.

«**Infrastruttura Tecnologica**»: l'insieme delle applicazioni telematiche, composto dalla *BCS* e dall'*ICWS*, che consente ai *Partecipanti* di svolgere le operazioni dispositive con CC&G e di ricevere le informazioni di clearing.

«**Manuale BCS**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la disciplina della *BCS*, nonché le informazioni che consentono al *Partecipante* di utilizzare operativamente la *BCS*.

«**Manuale Default Fund**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente le informazioni sulla metodologia di determinazione dei versamenti ai *Default Fund*.

«**Manuale ICWS**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la disciplina dell'*ICWS*, nonché le informazioni che consentono al *Partecipante* di utilizzare operativamente l'*ICWS*.

«**Manuale per la creazione dei saldi netti per gli ICSD**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la disciplina relativa alla creazione dei saldi da inoltrare ai *Sistemi di Liquidazione* gestiti da *Soggetti Esteri*;

«**Manuale Tecnico**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la descrizione delle informazioni inoltrate da CC&G tramite l'*Infrastruttura Tecnologica* ai *Partecipanti* e agli *Agenti di Regolamento*.

«**Market Maker**»: indica il *Partecipante* iscritto nell' "Elenco degli operatori market maker su strumenti derivati" di Borsa Italiana S.p.A. che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM.

«**MMeG**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la metodologia di calcolo dei *Margini* iniziali utilizzata da CC&G per il *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, che i *Partecipanti* possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.

«**MMeL**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la metodologia di calcolo dei *Margini* iniziali utilizzata da CC&G per il *Comparto Derivati dell'Energia*, che i *Partecipanti* possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.

«**MVP**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la metodologia di calcolo dei *Margini* iniziali utilizzata da CC&G per il *Comparto Obbligazionario*, che i *Partecipanti* possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.

«**Periodo di Consegna**»: indica il periodo di fornitura previsto dallo *Schema Contrattuale* cui si riferisce il contratto futures su energia elettrica.

«**Posizione Contrattuale Ordinaria**»: l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto (ossia la *Posizione Contrattuale*) tra la data di stipula del contratto stesso e il termine previsto per la sua esecuzione nello *Schema Contrattuale*.

«**Preavviso di Pagamento**»: Il preavviso che contiene informazioni sulle somme dovute dal *Partecipante Diretto* o dal suo *Agente di Regolamento* del contante, notificato nel *Sistema Target2* via ICM (Information and Control Module), in modalità "broadcast".

«**Procedura di Disagreement**»: La procedura tramite la quale l'*Agente di Regolamento* del contante può chiedere la revoca dell'istruzione di pagamento inoltrata dal sistema ancillare CC&G o non autorizzare l'eventuale addebito degli importi indicati nella richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.3.1.2 comma 2 delle *Istruzioni*.

«**Regolamento giornaliero**»: il regolamento giornaliero di cui all'Articolo B.5.1.1 del *Regolamento*.

«**Reports**»: i tabulati, descritti nel *Manuale Tecnico*, inoltrati per il tramite dell'*Infrastruttura Tecnologica*.

«**RNI**»: l'infrastruttura telematica interbancaria di trasmissione dati gestito dalla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA-SSB).

«**Serie**»: gli *Strumenti Finanziari Derivati* che presentano le medesime caratteristiche (attività sottostante, scadenza e, ove applicabili, diritto e prezzo di esercizio).

«**Sistema di Negoziazione**»: il sistema telematico di negoziazione di un *Mercato*.

«**Società di Gestione Accentrata**»: una società che svolge il *Servizio di Gestione Accentrata*.

«**Sottoconto Market Maker**»: sottoconto del conto "proprio" aperto da CC&G ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera b), destinato esclusivamente alla registrazione delle *Posizioni*

Contrattuali negoziate dal *Partecipante* in qualità di *Market Maker* su *Strumenti Finanziari Derivati* di cui al regolamento della relativa *Società di Gestione*.

«**Sottoconto Specialista**»: sottoconto del conto "terzi" aperto da CC&G ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera a), destinato esclusivamente alla registrazione delle *Posizioni Contrattuali* negoziate dal *Partecipante* in qualità di *Specialista* su *Strumenti Finanziari Derivati* di cui al regolamento della relativa *Società di Gestione*.

«**Specialista**»: indica il *Partecipante* iscritto nell' "Elenco degli operatori specialisti su strumenti derivati" di Borsa Italiana S.p.A..

«**MARS**»: la parte del *Manuale dei Servizi* contenente la metodologia di calcolo dei *Margini* iniziali utilizzata da CC&G per il *Comparto Derivati Azionari* e il *Comparto Azionario*, che i *Partecipanti* possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto;

2. Le definizioni di cui all'Articolo A.1.1.1 del *Regolamento* si intendono integralmente recepite nelle presenti *Istruzioni* con il medesimo significato.

SEZIONE B Sistema a Controparte Centrale

PARTE B.1 Adesione

CAPO B.1.1 Adesione

Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti

1. I soggetti che intendono aderire al *Sistema* in qualità di *Partecipanti Diretti* per uno o più *Comparti* o modificare o assumere una nuova qualifica di adesione nell'ambito del medesimo *Comparto* ovvero che intendano richiedere di distinguere l'operatività di una propria *Unità Organizzativa*, devono inoltrare a CC&G:
 - a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da CC&G disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it);
 - b) la seguente documentazione/informativa:
 - la compagine azionaria e il *Gruppo* di appartenenza;
 - l'adesione ad altri sistemi di garanzia a controparte centrale;
 - la sede di Clearing;
 - i referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 14, del *Regolamento*;
 - la richiesta o meno di attivare la "Rendicontazione giornaliera dei pagamenti" di cui all'Articolo B.9.12;
 - ove l'adesione interessi sia il *Comparto Azionario* sia il *Comparto Derivati Azionari*, la richiesta di attivare o non attivare la marginazione separata tra *Comparti* di cui all'Articolo B.3.1.1, comma 3;
 - l'ultimo bilancio approvato e la più recente relazione trimestrale o semestrale di esercizio;

- la descrizione delle attività della società e della capogruppo e delle strutture di gestione del rischio e di back-office;
- la copia dell'ultimo rating rilasciato alla società e/o alla capogruppo;

c) per quanto riguarda il requisito patrimoniale:

- l'attestato del *Patrimonio di Vigilanza*;
- l'eventuale garanzia fideiussoria conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G;

d) per quanto riguarda l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro **incluso il regolamento degli importi dovuti a titolo di penale ai sensi dell'Articolo B.5.3.4 del Regolamento:**

- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un *Agente di Regolamento*;
- l'eventuale accordo con un *Agente di Regolamento* per il contante conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G;
- il modulo "TARGET2 form for collection of Static Data-Debit mandate for AS settlement" della Banca Centrale Europea, disponibile sul sito www.ecb.eu, che consente a CC&G di addebitare il *Conto PM* nel *Sistema Target2* del *Partecipante Diretto* o del suo *Agente di Regolamento*.

e) per quanto riguarda l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere presso i *Servizi di Liquidazione*:

- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un *Agente di Regolamento*;
- l'eventuale accordo con un *Agente di Regolamento* per la liquidazione conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G;

- in caso di partecipazione al *Comparto Obbligazionario ICSD*, la delega a *CC&G*, sottoscritta dal *Partecipante Diretto* o dall'eventuale *Agente di Regolamento*, per l'inoltro delle istruzioni di liquidazione delle operazioni, di cui all'Allegato B.117;
 - in caso di partecipazione al *Comparto Obbligazionario ICSD*, indicazione degli estremi dei conti aperti presso il *Servizio di Liquidazione* per il regolamento delle istruzioni di liquidazione; in caso di partecipazione a *Comparti* diversi dal *Comparto Obbligazionario ICSD*, *CC&G* acquisisce dal *Servizio di Liquidazione* stesso gli estremi dei conti di liquidazione per le operazioni di ciascun *Comparto*.
- f) per quanto riguarda l'eventuale versamento di *Margini* in *Strumenti Finanziari*:
- modalità, diretta o mediante un *Agente di Regolamento*, prescelta per la movimentazione degli *Strumenti Finanziari*;
 - l'indicazione dei conti titoli presso il *Servizio di Gestione Accentrata* per la restituzione dei *Margini* in *Strumenti Finanziari* e l'indicazione del conto contante per la retrocessione delle eventuali *cash distribution* relative agli *Strumenti Finanziari* costituiti a titolo di *Margine*;
 - l'eventuale accordo con l'*Agente di Regolamento* conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di *CC&G*;
- g) per quanto riguarda l'Infrastruttura Tecnologica:
- il modulo per l'attivazione della *ICWS*;
 - il modulo per l'attivazione della *BCS*, in caso di adesione ad uno o più *Comparti Derivati*;
- h) i nominativi dei soggetti delegati alle attività gestionali esercitabili in forma non telematica, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.111, e i nominativi delle persone autorizzate a richiedere la sospensione dei *Clienti Negoziatori* dall'adesione

al/i *Comparto/i* ai sensi dell'Articolo B.2.3.3 del *Regolamento*, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.122B;

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c) secondo alinea, d) secondo alinea, e) secondo e terzo alinea, f) terzo alinea, e h), devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere, e anticipate via email.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b) primi sei alinea, c) primo alinea, d) primo alinea, e) primo e quarto alinea, f), primo e secondo alinea, e g) devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it), fatto salvo quanto previsto all'Allegato B.114, per i soggetti operanti in regime di mutuo riconoscimento, con riferimento alle informazioni riguardanti il *Patrimonio di Vigilanza* di cui al comma 1, lettera c), primo alinea.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) settimo alinea e seguenti, possono essere inoltrate sia telematicamente, utilizzando l'apposita funzione disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it), sia per lettera raccomandata A.R. o corriere.
5. Il modulo di cui al comma 1, lettera d) terzo alinea, deve essere anticipato via email e pervenire a CC&G secondo le seguenti due modalità alternative:
 - a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere. Il modulo deve recare la firma corrispondente allo specimen preventivamente depositato presso la filiale della Banca d'Italia di competenza o, per i soggetti che accedono al *Sistema Target2* per il tramite di Banche centrali diverse da Banca d'Italia, presso la Banca Centrale di competenza;
 - mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo e-mail: asi.t2@pec.ccg.it. L'inoltro può essere effettuato dai soggetti che abbiano preventivamente depositato presso la Filiale della Banca d'Italia di competenza i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma elettronica dei formulari.

6. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di CC&G, è condizione per l'esame della Richiesta di Servizi.
7. Nel caso in cui il soggetto che richiede l'adesione abbia dichiarato nei documenti trasmessi a CC&G di cui al comma 1, che intende avvalersi della garanzia fideiussoria - di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, del *Regolamento* - l'adesione resta comunque subordinata all'accettazione da parte di CC&G di detta garanzia fideiussoria.
8. Per essere ammessi ai *Comparti Azionario e Obbligazionario*, i *Partecipanti Diretti* devono aver aderito al *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1.
9. I *Partecipanti Diretti* del *Comparto Derivati Azionari* che intendano operare in *Strumenti Finanziari Derivati* con "consegna" dell'attività sottostante devono aver aderito al *Servizio di Presettlement*, indicato all'articolo B.11.1.1.
10. I *Partecipanti Diretti* ai *Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari*, devono aderire al *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1. anche per conto dei *Clienti Negoziatori* per conto dei quali assumono il ruolo di *Partecipanti Generali*.
11. Qualora i *Partecipanti Diretti* ai *Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari*, si avvalgano di un *Agente di Regolamento* incaricato degli adempimenti presso i *Servizi di Liquidazione* ai sensi dell'Articolo B.2.1.2, comma 7, lettera c), del *Regolamento*, sarà tale ultimo soggetto a dover aderire al *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1.
12. I soggetti referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 14, del *Regolamento* - i cui nominativi sono stati indicati dal *Partecipante Diretto* nella documentazione prevista dal comma 1, lettera b) - si intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di CC&G dirette al *Partecipante* medesimo.
13. I *Partecipanti Diretti* devono inoltrare a CC&G la seguente informativa relativa ai *Clienti* diversi dai *Clienti Negoziatori*:

- l'accordo sottoscritto con il *Cliente*, conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G;
- la Richiesta di Servizi per il *Partecipante Pro-Tempore*, ove previsto;
- l'indicazione del nominativo di un soggetto che sia il referente presso il *Cliente* in caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*;
- l'indicazione del *Gruppo* di appartenenza del *Cliente*.

Le informazioni di cui ai primi due alinea devono essere inoltrate in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere e anticipate via email; le informazioni di cui al terzo e quarto alinea devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it).

Articolo B.1.1.2 Adempimenti dei Clienti Negoziatori

1. I soggetti che intendono aderire al *Sistema* in qualità di *Clienti Negoziatori* per uno o più *Comparti*, devono inoltrare a CC&G:
 - a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da CC&G, disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it);
 - b) la seguente documentazione/informativa:
 - la compagine azionaria e il *Gruppo* di appartenenza;
 - c) per quanto riguarda l'Infrastruttura Tecnologica:
 - il modulo per l'attivazione della *BCS*, in caso di adesione ad uno o più *Comparti Derivati*;
 - il modulo per l'attivazione della *ICWS*, in caso di adesione ai *Comparti Derivati*, e qualora il *Partecipante Generale* abbia abilitato il *Cliente Negoziatore* alla

ricezione dei *Report* e dei *Data Files*, ai sensi del comma 2, quarto alinea;

d) in caso di adesione ai *Comparti Derivati*, il modulo di cui all'Allegato B.112 contenente i nominativi dei soggetti autorizzati all'esercizio in forma non telematica delle attività gestionali, delegate dal *Partecipante Generale* ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, commi 1 e 2.

2. Il *Partecipante Generale* deve inoltrare a CC&G la seguente documentazione/informativa relativa al *Cliente Negoziatore*:

- l'accordo sottoscritto con il *Cliente Negoziatore*, conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G;
- i referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 14, del *Regolamento*;
- ove l'adesione interessi sia il *Comparto Azionario* sia il *Comparto Derivati Azionari*, la richiesta o meno di attivare la marginazione separata tra *Comparti* di cui all'Articolo B.3.1.1, comma 3;
- l'abilitazione (eventuale) del *Cliente Negoziatore* alla ricezione dei *Reports* e *Data Files*;
- con riferimento al solo *Comparto Derivati Azionari*, i conti di liquidazione che il *Partecipante Generale* intende utilizzare per il *Cliente Negoziatore* che di esso si avvale;
- con riferimento al solo *Comparto Derivati Azionari*, l'intenzione o meno di depositare titoli azionari a copertura delle *Posizioni Contrattuali* del *Cliente Negoziatore*;

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e d) e al comma 2, primo alinea devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere e anticipate email.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) primo alinea, lettera c) e comma 2 secondo alinea e successivi, devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G

disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it).

5. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di CC&G, è condizione per l'esame della Richiesta di Servizi.
6. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche al caso in cui i soggetti che siano già *Clienti Negoziatori* al *Sistema* intendano aderire con la stessa qualifica ad un ulteriore *Comparto* oppure richiedere di distinguere l'operatività di una propria *Unità Organizzativa*.
7. I soggetti referenti indicati dal *Partecipante Generale* ai sensi del comma 2, secondo alinea, si intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di CC&G dirette al *Cliente Negoziatore*.

Articolo B.1.1.3 Comunicazioni inerenti all'adesione

1. Al momento dell'adesione CC&G comunica:
 - a) al *Partecipante*, l'accettazione della Richiesta di Servizi con l'indicazione del giorno a partire dal quale il servizio sarà fornito al *Partecipante*. Nel caso del *Cliente Negoziatore*, ne è data comunicazione anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale;
 - b) al *Partecipante*, il codice di riconoscimento nel *Sistema*. Nel caso del *Cliente Negoziatore*, tale codice è comunicato anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale;
 - c) al *Fideiussore* e al *Partecipante*, l'accettazione delle eventuali garanzie fideiussorie di cui al precedente Articolo B.1.1.1 e di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4 del *Regolamento*.

Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti

1. I *Partecipanti* devono inoltrare a CC&G gli aggiornamenti delle informazioni relative all'adesione, di cui all'Allegato B.114, con la periodicità e nei casi ivi indicati, utilizzando i moduli predisposti da

CC&G, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it).

2. L'eventuale modifica dei conti di liquidazione relativi a posizioni del *Comparto Derivati Azionari*, riferite a *Clienti Negoziatori*, e di conti di liquidazione relativi a posizioni del *Comparto Obbligazionario ICSD* devono essere comunicate dal *Partecipante Diretto* telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it), almeno cinque *Giorni di CC&G* aperta antecedenti quello di utilizzo dei nuovi conti.
3. La modifica dei nominativi dei referenti e dei delegati ai poteri gestionali esercitabili in forma non telematica deve essere comunicata con le stesse modalità utilizzate in fase di adesione ed ha effetto, salvo diverso accordo, dal secondo *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta a CC&G ovvero dalla successiva data indicata dal *Partecipante* nella comunicazione stessa.
4. I *Partecipanti* sono tenuti a comunicare a CC&G la perdita dei requisiti di adesione entro la stessa giornata nella quale tale perdita si è prodotta o è stata accertata per consentire a CC&G di poter tempestivamente assumere i conseguenti provvedimenti previsti dal *Regolamento*. La comunicazione è effettuata via raccomandata A.R. e anticipata via email.
5. Con riferimento ai soggetti aventi sede nel Regno Unito, che alla data del 31 dicembre 2020 aderiscano a CC&G in qualità di *Partecipanti Generali* o *Individuali*, le condizioni e i requisiti previsti dall'Articolo B.2.1.1 e dall'Articolo B.2.1.2, commi 12 e 13, del *Regolamento* si ritengono soddisfatti per un periodo di 18 mesi decorrenti da tale data.

Articolo B.1.1.5 Garanzia fideiussoria patrimoniale

1. Ai sensi dell'Articolo B.2.1.2, comma 5, del *Regolamento*, CC&G comunica al *Partecipante* la data nella quale è stato concluso ed ha perciò effetto il contratto di fideiussione.

2. La garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, del *Regolamento* deve essere inoltrata dal *Fideiussore* utilizzando i modelli contrattuali disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G.
3. Gli atti integrativi della fideiussione hanno effetto dal momento in cui CC&G, controllatane la regolarità, comunica al *Partecipante* e al *Fideiussore* la loro accettazione.
4. Il recesso dalla garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti deve essere comunicato, a mezzo raccomandata A.R. anticipata tramite email, con un preavviso di almeno 90 giorni di calendario.
5. CC&G informa il *Fideiussore* qualora abbia notizia che il *Patrimonio di Vigilanza* del *Partecipante* sia sceso al di sotto del limite necessario per costituire la garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, del *Regolamento*. In tale caso il recesso di cui al comma 4 può essere esercitato con un preavviso ridotto, ma non inferiore a 10 giorni di calendario.

Articolo B.1.1.6 Rapporti tra il Partecipante Diretto e l'Agente di Regolamento

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo B.2.1.2, commi 8 e 9, del *Regolamento*, il *Partecipante Diretto* può limitare i compiti dell'*Agente di Regolamento* ad uno o più *Comparti* ai quali aderisca e/o ad uno o più *Clients Negoziatori* e/o *Clients* per i quali operi, riservandosi per la restante attività di provvedere direttamente.
2. L'*Agente di Regolamento* potrà recedere dall'accordo di cui al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G, dandone comunicazione al *Partecipante*, che dovrà pervenire con un preavviso non inferiore a dieci *Giorni di CC&G aperta*; entro lo stesso giorno nel quale tale comunicazione gli sarà pervenuta, il *Partecipante* dovrà dare comunicazione a CC&G di tale recesso tramite email, confermata da raccomandata A.R.
3. Il *Partecipante Diretto* potrà dare o revocare un mandato ad un *Agente di Regolamento*, facendo pervenire a CC&G, entro il quinto *Giorno di CC&G aperta* antecedente a quello nel quale desidera

che la modifica abbia effetto, la seguente informativa/documentazione:

- a) l'apposita comunicazione di variazione, da inoltrare telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it);
 - b) l'eventuale nuovo accordo sottoscritto con *l'Agente di Regolamento*, redatto in conformità al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G. L'accordo deve essere inoltrato, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere ed anticipato tramite email.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 inoltrate dal *Partecipante Diretto* si intenderanno effettuate anche per conto dell'*Agente di Regolamento* e qualora comportino il venir meno di un accordo esistente, avranno anche valore di recesso da detto accordo.
 5. CC&G comunica al *Partecipante* e all'*Agente di Regolamento* la data a partire dalla quale l'eventuale nuovo accordo entrerà in vigore, confermando ove possibile la data indicata nella comunicazione.
 6. Il *Partecipante Diretto* è sospeso dal *Sistema* o dal *Comparto* qualora – per problemi connessi al perfezionamento dei mutamenti previsti nei commi 2 e 3 – non sia possibile assicurare tempestivamente la corretta esecuzione delle obbligazioni che ad esso facciano carico.
 7. Durante i periodi di preavviso di cui ai commi 2 e 3, l'*Agente di Regolamento* continua a dare esecuzione alle obbligazioni facenti carico al *Partecipante Diretto*. Il periodo di preavviso del recesso di cui ai commi precedenti può essere ridotto previ accordi tra l'*Agente di Regolamento*, il *Partecipante Diretto* e CC&G.
 8. Qualora l'*Agente di Regolamento* del contante intenda attivare la *Procedura di Disagreement* per revocare una o più istruzioni di pagamento, deve immediatamente contattare CC&G e il *Partecipante Diretto* interessato e, previo preavviso telefonico, far pervenire a CC&G tramite ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, via telefax, il modulo di cui all'Allegato B.116A nei termini ivi indicati, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi

ne ha i poteri. Copia della comunicazione deve essere contestualmente inoltrata dall'*Agente di Regolamento* al *Partecipante Diretto* interessato.

9. Qualora l'*Agente di Regolamento* del contante intenda attivare la *Procedura di Disagreement* al fine di non autorizzare l'eventuale addebito degli importi indicati nella richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.3.1.2 comma 2 delle *Istruzioni*, lo stesso deve immediatamente contattare CC&G e il *Partecipante Diretto* interessato e, previo preavviso telefonico, far pervenire a CC&G tramite ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, via telefax, il modulo di cui all'Allegato B.116C nei termini indicati nella richiesta, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri. Copia della comunicazione deve essere contestualmente inoltrata dall'*Agente di Regolamento* del contante al *Partecipante Diretto* interessato. Laddove gli strumenti finanziari depositati dal *Partecipante* risultino non idonei o insufficienti, l'*Agente di Regolamento* del contante non potrà attivare la *Procedura di Disagreement* con riferimento all'addebito dell'ammontare da coprire in contante di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera c) oltre il termine entro il quale il *Partecipante* avrebbe dovuto depositare gli strumenti finanziari.
10. Per consentire a CC&G di gestire la *Procedura di Disagreement* di cui al comma 8, l'*Agente di Regolamento*, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo con il *Partecipante Diretto*, e successivamente in caso di variazioni, deve far pervenire a CC&G, in originale, gli specimen di firma delle persone autorizzate a sottoscrivere la comunicazione di cui all'Allegato B.116A, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.116B. In mancanza dello specimen, CC&G non darà luogo alla richiesta di revoca degli addebiti prevista dalla *Procedura di Disagreement*.
11. La *Procedura di Disagreement* non può essere attivata per revocare istruzioni di pagamento immesse su *Conti PM Segregati*.
12. In qualsiasi caso di impossibilità ad adempiere, anche fuori dal periodo di preavviso, e salvo quanto previsto ai commi 8 e 10, l'*Agente di Regolamento* ne dà immediata comunicazione a CC&G.

13. CC&G prende atto delle comunicazioni pervenute ai sensi dei commi 8 e 11 e dell'eventuale incapacienza del *Conto PM Segregato* ai sensi del comma 10, senza l'obbligo di verificarne la fondatezza, la correttezza o le motivazioni, adottando i provvedimenti conseguenti ai sensi del *Regolamento*.
14. Qualora il *Partecipante Diretto* intenda avvalersi di più *Agenti di Regolamento* per i *Margini per Comparti* diversi, il *Partecipante* è tenuto a distinguere tale operatività riconducendola a una specifica *Unità organizzativa*.
15. Qualora il *Partecipante Diretto* si avvalga di un *Agente di Regolamento* presso i *Servizi di Liquidazione* lo stesso ha la facoltà di nominare un *Agente di Regolamento* diverso per ciascun *Comparto* nonché *Agenti di Regolamento* diversi per *Clienti Negoziatori* diversi, compatibilmente con i vincoli dei *Servizi di Liquidazione*. Per i *Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari*, il *Partecipante Diretto* dovrà richiedere che l'*Agente di Regolamento* partecipi al *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1.

Articolo B.1.1.7 Deleghe all'Agente di Regolamento

1. I *Partecipanti Diretti* possono delegare, con facoltà di revoca, ai propri *Agenti di Regolamento* per il contante l'inoltro, per loro conto, delle richieste di restituzione/trasferimento di contante, di cui all'Articolo B.3.3.1 comma 3 ed ai propri *Agenti di Regolamento* per la movimentazione dei *Margini in Strumenti Finanziari* l'inoltro, per loro conto, delle richieste di restituzione/trasferimento di *Strumenti Finanziari* di cui all'Articolo B.3.3.2, comma 6, e all'Articolo B.3.3.3, comma 8.
2. Le deleghe di cui al comma 1 sono rilasciate secondo le modalità indicate nel modello contrattuale con l'*Agente di Regolamento*, disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G. La revoca della delega è effettuata con le medesime modalità.
3. Qualora il *Partecipante Diretto* abbia delegato ad un *Agente di Regolamento* l'inoltro delle richieste di trasferimento/restituzione del contante e/o degli *Strumenti Finanziari* dovrà richiedere che

l'Agente di Regolamento attivi la *ICWS* per effettuare le suddette operazioni dispositive.

CAPO B.1.2 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori

Articolo B.1.2.1 Accordi tra il Partecipante Generale ed il Cliente Negoziatore

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore* di cui all'Articolo B.2.3.1 del *Regolamento*, da inoltrare a CC&G, deve essere conforme al modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G.
2. Nel caso in cui il *Partecipante Generale* o il *Cliente Negoziatore* intenda recedere dall'accordo stipulato con l'altra parte, deve far pervenire a CC&G, oltre che all'altra parte, entro il quindicesimo giorno di calendario antecedente a quello in cui desidera che il recesso produca effetto, comunicazione di recesso dall'accordo medesimo. L'invio a CC&G di detta comunicazione – da effettuare a mezzo raccomandata A.R. anticipata tramite email – si intende effettuato anche per conto dell'altra parte. Il termine di preavviso può essere abbreviato per concorde volontà dei *Partecipanti* interessati e con l'assenso scritto di CC&G; altrimenti il suo mancato rispetto rende inefficace per CC&G la relativa comunicazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, il *Cliente Negoziatore* deve in tempo utile chiedere a CC&G di aderire al *Comparto* in qualità di *Partecipante Diretto* (ove consentito dal *Regolamento*) oppure far pervenire a CC&G un nuovo accordo con altro *Partecipante Generale* redatto secondo quanto previsto al comma 1, rimanendo altrimenti sospeso. CC&G indica il momento a partire dal quale avrà effetto la nuova operatività del *Partecipante*.
4. Durante il periodo di preavviso di cui al comma 2, e fino al momento in cui il recesso stesso diviene efficace, continua ad operare il meccanismo di sostituzione di cui all'art. B.1.1.1, comma 1, del *Regolamento*.

Articolo B.1.2.2 Sospensione del Cliente Negoziatore

1. La richiesta di sospensione del *Cliente Negoziatore+*, di cui all'Articolo B.2.3.3 del *Regolamento*:
 - a. per i *Comparti Cash* deve essere comunicata secondo le modalità indicate nell'Allegato B.122 e utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.122A. La richiesta di sospensione potrà essere inoltrata esclusivamente dalle persone autorizzate, comunicate dal *Partecipante Generale* utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.122B;
 - b. per i Comparti Derivati può essere inoltrata per il tramite dell'Infrastruttura Tecnologica, oppure secondo le modalità indicate alla precedente lettera a).

Articolo B.1.2.3 Deleghe al Cliente Negoziatore

1. Il *Cliente Negoziatore*, a seconda dei casi e con le modalità indicate negli Articoli appresso richiamati, esercita, per conto del *Partecipante Generale*, le seguenti funzioni dispositive relativamente a quanto registrato nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c), e comma 2, del *Regolamento* e nei relativi sottoconti:
 - a) rettifica delle segnalazioni dei codici di apertura e di chiusura delle *Posizioni Contrattuali* in opzioni e futures in conto "terzi", di cui all'Articolo B.2.1.1;
 - b) esercizio anticipato e a scadenza di cui all'Articolo B.6.1.1 e all'Articolo B.6.1.2;
 - c) trasferimento di *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Azionario* di cui all'Articolo B.2.1.4.
2. Il *Partecipante Generale* può altresì delegare ai *Clienti Negoziatori* che di esso si avvalgono l'esercizio per suo conto - secondo le modalità indicate negli Articoli appresso richiamati - dell'insieme delle seguenti funzioni dispositive relativamente a quanto registrato nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c), e comma 2 del *Regolamento* e nei relativi sottoconti:

- a) rettifica delle *Posizioni Contrattuali* in conto "terzi", di cui all'Articolo B.2.1.2;
 - b) trasferimento di *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati*, di cui all'Articolo B.2.1.3;
 - c) allocazione delle azioni depositate, di cui all'Articolo B.3.3.6;
 - d) apertura e gestione dei sottoconti, di cui all'Articolo B.2.1.7.
3. Le comunicazioni attraverso le quali vengono esercitate le funzioni dispositive di cui ai commi 1 e 2, inoltrate dai *Clienti Negoziatori*, si intenderanno come effettuate dal *Partecipante Generale*.
4. Il *Partecipante Generale* può altresì autorizzare i *Clienti Negoziatori* che di esso si avvalgono alla consultazione di *Reports* e *Data Files*, indicati nel *Manuale Tecnico*, relativi all'operatività del *Cliente Negoziatore*.
5. La delega di cui al comma 2 e l'autorizzazione di cui al comma 4, sono rilasciate e comunicate a CC&G secondo le modalità indicate nel modello contrattuale disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G. La revoca delle stesse è effettuata con le medesime modalità.

PARTE B.2 Clearing

CAPO B.2.1 Registrazione delle operazioni e richieste dispositive

Articolo B.2.1.1 Segnalazione e rettifica della apertura e chiusura delle posizioni contrattuali in futures e opzioni in conto "terzi"

1. Il *Partecipante*, al momento della negoziazione di un contratto futures o di opzione in conto "terzi", segnala al *Sistema*, per il tramite del *Sistema di Negoziazione*, se tale negoziazione apre una nuova *Posizione Contrattuale* (codice di apertura) oppure se chiude una *Posizione Contrattuale* già esistente (codice di chiusura).
2. In assenza di segnalazione, il *Sistema* registra il contratto in "apertura".
3. In presenza di una segnalazione di "chiusura" per un numero di contratti superiore a quello delle *Posizioni Contrattuali* aperte in essere di segno contrario sulla stessa *Serie*, il *Sistema* registra in "apertura" tutti i contratti che formano oggetto di detta segnalazione, segnalando al *Partecipante* tale registrazione per il tramite della *BCS*.
4. La rettifica delle segnalazioni del codice di apertura e chiusura può essere effettuata il giorno stesso, mediante l'invio di nuovi *Ordini di trasferimento* entro i termini previsti dalla lettera A) dell'Allegato B.211, per il tramite della *BCS*. Le richieste di rettifica pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
5. La rettifica di cui al comma 4, in caso di malfunzionamento della *BCS*, può essere effettuata inoltrando tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, entro lo stesso termine, il modello di cui all'Allegato B.211A. Le richieste di rettifica pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
6. *CC&G* effettua la compensazione tra le *Posizioni Contrattuali* aventi le stesse caratteristiche, registrate nel *Sottoconto Specialista* e negli altri sottoconti del conto "terzi" – per i quali il *Partecipante* abbia optato per il mantenimento delle *Posizioni Contrattuali* "al netto", ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 4, lettera a) -

indipendentemente dai codici di apertura o chiusura di cui al comma 1 (registrazione delle posizioni contrattuali al netto).

Articolo B.2.1.2 Rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto "terzi"

1. La rettifica delle *Posizioni Contrattuali* in conto "terzi" (che comunque non può modificare la complessiva *Posizione Contrattuale* netta) può essere richiesta dal *Partecipante*, mediante l'invio di nuovi *Ordini di trasferimento*, nei giorni di *Mercato* aperto successivi a quello di negoziazione, entro gli orari previsti dalla lettera B) dell'Allegato B.211, per il tramite della *BCS* oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, facendo pervenire a *CC&G*, tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite telefax, il modello di cui all'Allegato B.212. Le richieste di rettifica pervenute oltre tali termini non sono eseguite.
2. Le richieste di cui al comma 1 relative a *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c) e comma 2, del *Regolamento* e nei relativi sottoconti, possono essere inoltrate:
 - a) dal Partecipante Generale o,
 - b) dal *Cliente Negoziatore* debitamente delegato ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, comma 2.

Articolo B.2.1.3 Trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati

1. Il *Partecipante Diretto*, può richiedere, con il consenso del destinatario e a valere sui conti e i relativi sottoconti, il trasferimento ad altro *Partecipante*:
 - a) al prezzo di negoziazione di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati lo stesso giorno della richiesta di trasferimento (c.d. "give-up internazionale");
 - b) al prezzo di negoziazione di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nei dieci giorni di Borsa aperta

precedenti a quello di richiesta di trasferimento salvo quanto previsto al comma 9;

c) di posizioni:

- in futures, al prezzo di regolamento giornaliero della seduta di negoziazione precedente a quella di esecuzione del trasferimento;
- in opzioni, a prezzo zero.

2. Il *Partecipante Diretto* può richiedere, il trasferimento tra propri conti e/o sottoconti:

a) al prezzo di negoziazione, di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati lo stesso giorno della richiesta di trasferimento;

b) al prezzo di negoziazione, di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nei dieci giorni di Borsa aperta precedenti a quello della richiesta di trasferimento salvo quanto previsto al comma 9;

c) di posizioni:

- in futures, al prezzo di regolamento giornaliero della seduta di negoziazione precedente a quella di esecuzione del trasferimento;
- in opzioni, a prezzo zero.

3. Gli *Ordini di trasferimento* di cui ai commi 1 e 2, devono essere inoltrati, tramite la *BCS*, entro l'orario previsto dalla lettera C) dell'Allegato B.211 e dall'Allegato B.621.

4. Nel caso di malfunzionamento della *BCS*, i suddetti *Ordini di trasferimento* possono essere inoltrati a *CC&G* tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite telefax, utilizzando i modelli di cui:

a) agli Allegati B.213B, B.213B1 e B.213B2, relativi rispettivamente al *Comparto Derivati Azionari*, al *Comparto Derivati dell'Energia* e al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, per gli *Ordini di trasferimento* di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere a) e b);

- b) agli Allegati B.213A, B.213A1 e B213A2, relativi rispettivamente al *Comparto Derivati Azionari*, al *Comparto Derivati dell'Energia* e al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, per gli *Ordini di trasferimento* di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera c).
5. Il trasferimento di *Posizioni Contrattuali* in opzioni e in futures scadute e da liquidare con la "consegna" dell'attività sottostante può essere effettuato solo con l'assenso di CC&G e secondo le modalità di volta in volta indicate da quest'ultima.
6. Le richieste di cui ai commi 1 e 2, relative a *Posizioni Contrattuali* riferibili ad un *Cliente Negoziatore* possono essere inoltrate:
- a) dal Partecipante Generale o;
 - b) dal *Cliente Negoziatore* debitamente delegato ai sensi dell'Articolo B.2.1.3, comma 2.
7. La richiesta di trasferimento di cui al comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b):
- a) non è consentita:
 - il giorno successivo ai giorni di *Cascading*, per le *Posizioni Contrattuali* relative a contratti futures dell'energia con *Periodo di Consegna* trimestrale o annuale;
 - il primo giorno lavorativo del mese, per le *Posizioni Contrattuali* relative a contratti futures dell'energia con *Periodo di Consegna* mensile;
 - b) è limitata alle (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nel giorno precedente a quello di richiesta di trasferimento qualora la richiesta sia effettuata:
 - il secondo giorno successivo ai giorni di *Cascading* e sia riferita a *Posizioni Contrattuali* relative a contratti futures dell'energia con *Periodo di Consegna* trimestrale o annuale;

- il secondo giorno lavorativo del mese e sia riferita a *Posizioni Contrattuali* relative a contratti futures dell'energia con *Periodo di Consegna* mensile.

Articolo B.2.1.4 Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Cash

1. Le richieste di trasferimento di *Posizioni Contrattuali* relative ai *Comparti Azionario* e *Obbligazionario* sono effettuate dal *Partecipante Diretto* per il tramite del *Servizio di Presettlement* indicato all'articolo B.11.1.1, entro e non oltre il giorno di conclusione del contratto sul *Sistema di Negoziazione*.

Articolo B.2.1.5 Compensazione delle Posizioni Contrattuali in futures

1. La compensazione tra *Posizioni Contrattuali* in futures del *Comparto Derivati Azionari* aventi ad oggetto il medesimo indice di Borsa (FTSE MIB) registrate nello stesso conto o sottoconto, aventi diverso valore del punto indice, segno opposto e stessa scadenza, avviene nel rapporto di un Future e cinque mini-futures, o di un Future e venticinque micro-futures, o di un mini-future e cinque micro-futures, solo se espressamente richiesta a CC&G dal *Partecipante Diretto* interessato.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata dal *Partecipante Diretto* interessato tramite la ICWS, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite telefax, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.215.
3. Le richieste inoltrate a CC&G entro l'orario di cui alla lettera D) dell'Allegato B.211, vengono soddisfatte il giorno stesso; quelle pervenute dopo tale orario sono trattate il giorno di *Mercato* aperto successivo.
4. La compensazione tra *Posizioni Contrattuali* in futures del *Comparto Derivati dell'Energia* aventi ad oggetto il medesimo sottostante e registrate nello stesso conto o sottoconto avviene solo se espressamente richiesta a CC&G dal *Partecipante Diretto* interessato. La compensazione avviene nel rapporto di:

- quattro futures trimestrali, che complessivamente coprono l'anno, e il futures annuale corrispondente di segno opposto;
 - tre futures mensili, che complessivamente coprono il trimestre, e il futures trimestrale corrispondente di segno opposto;
 - tre futures mensili e tre futures trimestrali, che complessivamente coprono l'anno, e il futures annuale corrispondente di segno opposto.
5. La richiesta di cui al comma 4 deve essere inoltrata dal *Partecipante Diretto* interessato tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite telefax, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.215B.
6. Le richieste di cui al comma 4 inoltrate a *CC&G* entro l'orario di cui alla lettera F) dell'Allegato B.211 vengono soddisfatte il giorno stesso; quelle pervenute dopo tale orario sono trattate il giorno di *Mercato* aperto successivo, a condizione che soddisfino ancora le condizioni per la compensazione previste al comma 4.

Articolo B.2.1.6 Gestione degli errori

1. Gli effetti degli interventi effettuati da *CC&G* a seguito di richieste pervenute dalla *Società di Gestione* ai sensi dell'Articolo B.3.1.7 del *Regolamento* sono comunicati ai *Partecipanti* interessati il giorno di *Mercato* aperto successivo mediante i *Reports*.

Articolo B.2.1.7 Sottoconti

1. I *Partecipanti Diretti*, possono richiedere, ai sensi dell'Articolo B.3.1.2, comma 4, del *Regolamento*:
- a) utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.217A, che la registrazione di *Posizioni Contrattuali* originate dall'attività di *Specialista* nel mercato IDEM avvenga in un apposito sottoconto del conto "terzi omnibus" detto *Sottoconto Specialista*;

- b) utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.217B, che la registrazione di *Posizioni Contrattuali* originate dall'attività di *Market Maker* nel mercato IDEM avvenga in un apposito sottoconto del conto "proprio" detto *Sottoconto Market Maker*.

Il *Sottoconto Specialista* e il *Sottoconto Market Maker* possono essere altresì attivati per l'operatività dei *Clienti Negoziatori* le cui *Posizioni Contrattuali* sono registrate nei conti previsti all'articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c) o comma 2 del *Regolamento*.

2. I *Partecipanti Diretti* e i *Clienti Negoziatori* debitamente delegati ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, comma 2, lettera d), possono aprire e gestire, ai sensi dell'Articolo B.3.1.2, comma 4, del *Regolamento*, sottoconti del conto "proprio" e del conto "terzi", esclusivamente tramite la *BCS*.
3. L'apertura dei sottoconti per le *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Derivati su Commodities Agricole* dovrà essere effettuata, secondo le modalità indicate al comma 2, prima dell'avvio dell'operatività di ogni *Cliente*. Immediatamente dopo l'apertura di ciascun *Sottoconto*, il *Partecipante* comunica a CC&G nominativo e codice fiscale ovvero denominazione sociale e partita iva dell'intestatario del *Sottoconto*, inoltrando tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite telefax l'Allegato B.217D.

Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore con successivo Comunicato.

Nel periodo transitorio si applica quanto segue:

3. Per le *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, i *Partecipanti* sono tenuti a comunicare a CC&G, entro le ore 18.30 del "giorno di scadenza" del contratto, le informazioni relative alle *Posizioni in Consegna di Commodities Agricole* dei *Clienti*, inoltrando tramite la *ICWS*, o in caso di malfunzionamento di quest'ultima tramite telefax o l'Allegato B.217D.

4. Fermo restando quanto previsto all'Articolo B.4.1.1, comma 4, del *Regolamento*, per le *Posizioni contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, al momento dell'apertura di un sottoconto o successivamente, in fase di gestione, il *Partecipante* potrà:
 - a) per i sottoconti del conto "terzi", optare per il tipo di mantenimento, "al lordo" o "al netto", da applicare alle *Posizioni Contrattuali* ~~in opzioni~~ in esso registrate;
 - b) per i sottoconti dei conti "proprio" e "terzi", optare per il tipo di marginazione "congiunta" o "separata" tra le *Posizioni Contrattuali* registrate nel sottoconto e quelle registrate nel conto.
5. Per il *Comparto Derivati Azionari*, i *Partecipanti Diretti*, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B.217C, possono richiedere, a solo titolo informativo, il calcolo dei *Margini iniziali* separato per ciascun sottoconto.
6. Con riferimento ai *Partecipanti* che agiscano da intermediari per la *Compensazione Indiretta* che richiedano l'apertura di un conto terzi "omnibus segregato lordo" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 3 lettera b) del Regolamento, CC&G procede all'apertura di appositi sottoconti cui può essere assegnato un apposito codice identificativo al fine di consentire di registrare le *Posizioni Contrattuali* relative a ciascun *Cliente Indiretto* su base lorda.

Articolo B.2.1.8 Cascading delle Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati dell'Energia

1. Le *Posizioni Contrattuali* relative al futures annuale in essere al termine dell'ultimo giorno di negoziazione (giorno di *Cascading*) del contratto sono sostituite, il giorno stesso, da sei corrispondenti *Posizioni Contrattuali* relative ai tre contratti futures trimestrali con *Periodo di Consegna* pari ai trimestri "aprile-giugno", "luglio-settembre" e "ottobre-dicembre" e ai tre futures mensili con *Periodo di Consegna* pari ai mesi "gennaio", "febbraio" e "marzo". Le nuove *Posizioni Contrattuali* in futures trimestrali e mensili sono valorizzate al prezzo di regolamento giornaliero del futures annuale del giorno di *Cascading*.

2. Le *Posizioni Contrattuali* relative al futures trimestrale in essere al termine dell'ultimo giorno di negoziazione (giorno di *Cascading*) del contratto sono sostituite, il giorno stesso, da tre corrispondenti *Posizioni Contrattuali* relative ai tre futures mensili i cui *Periodi di Consegna* corrispondono ai mesi di calendario del *Periodo di Consegna* del futures trimestrale sostituito. Le nuove *Posizioni Contrattuali* in futures mensili sono valorizzate al prezzo di regolamento giornaliero del futures trimestrale del giorno di *Cascading*.

PARTE B.3 Sistema di Garanzia

CAPO B.3.1 I Margini

Articolo B.3.1.1 Margini iniziali

1. I *Margini* iniziali di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 2, del *Regolamento*, comunicati ai *Partecipanti Diretti* mediante i *Reports*, sono calcolati:
 - a) per il Comparto Derivati Azionari e il Comparto Azionario, in base alla metodologia MARS;
 - b) per il *Comparto Obbligazionario* e per il *Comparto Obbligazionario ICSD*, in base alla metodologia MVP;
 - c) per il *Comparto Derivati dell'Energia*, in base alla metodologia MMeL;
 - d) per il *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, in base alla metodologia MMeG;
2. I dati di generale applicazione utilizzati da CC&G per il calcolo dei *Margini* sono messi a disposizione dei *Partecipanti* sul sito "Internet" di CC&G e sono altresì comunicati ai *Partecipanti* tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*.
3. La richiesta del calcolo dei *Margini* separati per ciascun *Comparto*, di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 6, del *Regolamento*, può essere effettuata dal *Partecipante Diretto* mediante inoltro dell'apposito modello disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G.

4. Per il *Comparto Derivati dell'Energia* il *Margine Iniziale* su *Posizioni Contrattuali* in consegna è versato dai *Partecipanti* a partire dal secondo *Giorno di CC&G aperta* antecedente il mese di consegna.
5. Per il *Comparto Derivati su Commodities Agricole* i "*Margini Iniziali* su posizioni in consegna" sono versati dai *Partecipanti* a partire dal sesto *Giorno di CC&G aperta* antecedente il giorno di scadenza.
6. A partire dal "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita" in caso di mancata o parziale attestazione della copertura delle posizioni in vendita i *Margini* di cui al comma 5 sono maggiorati.

Articolo B.3.1.2 Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. In caso di richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri, CC&G:
 - a) comunica a ciascun *Partecipante Diretto* interessato l'ammontare richiesto a titolo di integrazione di cui all'Articolo B.4.1.3 del *Regolamento* ed il periodo di addebito con apposito *Report* di cui all'Allegato B.312 e *Preavviso di Pagamento*, secondo quanto previsto nell'Allegato B.411, lettera A).
 - b) può altresì comunicare l'attivazione della richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri a tutti i *Partecipanti Diretti* con messaggio di cui all'Allegato B.312 inoltrato per il tramite dell'*Infrastruttura Tecnologica*.
2. Qualora la richiesta di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri avvenga oltre le 14:00 di un *giorno di CC&G aperta*, CC&G consente ai *Partecipanti Diretti* che ne abbiano effettuato preventiva richiesta mediante l'invio del modulo di cui all'Allegato B.312A, la copertura dei *Margini* aggiuntivi attraverso il deposito degli strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 1 lettera b), nei termini indicati nell'Allegato B.411 lettera D). In tale ipotesi, CC&G comunica a ciascun *Partecipante Diretto* interessato e all'*Agente di Regolamento* del contante mediante *Report* di cui all'Allegato B.312B:
 - a) l'ammontare richiesto a titolo di integrazione di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 3 del *Regolamento*;
 - b) il termine per il deposito degli strumenti finanziari.

A seguito del deposito degli strumenti finanziari, CC&G verifica l'idoneità degli stessi e la sufficienza dell'importo ai fini della copertura dei *Margini* aggiuntivi infragiornalieri, comunicando successivamente a ciascun *Partecipante Diretto* interessato e all'*Agente di Regolamento* del contante mediante *Report* di cui all'Allegato B.312C:

- a) l'avvenuta copertura o l'ammontare da coprire in contante relativo ai *Margini* aggiuntivi infragiornalieri;
- b) il termine per la copertura in contante secondo quanto previsto nell'Allegato B.411, lettera A), laddove gli strumenti finanziari non siano sufficienti a coprire i *Margini* aggiuntivi.

Laddove gli strumenti finanziari depositati ai fini del presente comma non siano in tutto o in parte sufficienti ai fini della copertura dei *Margini* in virtù dei limiti di concentrazione e degli scarti di valore applicabili, gli eventuali strumenti finanziari temporaneamente eccedenti l'importo dei *Margini* aggiuntivi sono trasferiti a titolo di proprietà in funzione di garanzia a CC&G in conformità all'articolo A.1.1.5 del *Regolamento*, salvo richiesta di restituzione da parte del *Partecipante* interessato.

Al *Partecipante Diretto* è consentito il deposito di al massimo due strumenti finanziari (ISIN) di cui all'Articolo B.4.3.1 comma 1 lettera b), del *Regolamento*, selezionandoli tra quelli censiti presso il *Sistema di Clearing* e consultabili in ICWS – BCS. Il deposito dei suddetti strumenti finanziari deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel paragrafo relativo al "Deposito a copertura dei *Margini* Iniziali" dell'Allegato B.411, nel termine comunicato di volta in volta, contestualmente alla richiesta dei *Margini* aggiuntivi Infragiornalieri.

- 3. CC&G può revocare il servizio di copertura di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari nei confronti dei *Partecipanti* che depositino strumenti finanziari insufficienti o non idonei al superamento delle soglie indicate nell'Allegato B.312D.
- 4. In caso di necessità, CC&G può effettuare le comunicazioni di cui al comma 1 a mezzo telefax o e-mail.

5. L'ammontare richiesto a titolo d'integrazione deve essere reso disponibile rispettivamente sul *Conto PM* nel *Sistema Target2* del *Partecipante Diretto* o del suo *Agente di Regolamento*, o sui conti titoli intrattenuti presso il *Servizio di Gestione Accentrata* per gli *Strumenti Finanziari* entro il termine indicato nelle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero

1. I prezzi di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari Garantiti* negoziati nei *Mercati* e garantiti dal *Sistema* sono determinati secondo le modalità indicate nell'Allegato B.313.
2. I prezzi di regolamento giornaliero sono resi disponibili sul sito "Internet" di CC&G. Tali prezzi sono altresì comunicati ai *Partecipanti* tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*.

Articolo B.3.1.4 Operazioni di rettifica delle Posizioni Contrattuali

1. Ai sensi dell'Articolo B.3.1.6 del *Regolamento*, in occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, CC&G rettificherà:
 - a) le *Posizioni Contrattuali Ordinarie* dei *Comparti Derivati*, in conformità con le regole stabilite in via generale dalle *Società di Gestione*;
 - b) le *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Cash*, secondo le regole indicate all'Articolo ~~B.7.1.6~~ **B.7.1.7**

CAPO B.3.2 Default Fund

Articolo B.3.2.1 Contribuzione

1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun *Default Fund*, di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 4, del *Regolamento*, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo.
2. L'ammontare del versamento a ciascun *Default Fund* dovuto dal *Partecipante Diretto* è determinato tenuto conto della media giornaliera dei *Margini* iniziali relativi al/i *Comparto/i* per cui il *Default Fund* opera, dovuti per ciascun conto di cui all'articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del *Regolamento*.
3. L'adeguamento dei versamenti ai *Default Fund* è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L'adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel *Manuale Default Fund*; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai *Partecipanti* per il tramite del sito "Internet" di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con *Comunicati*.
4. L'importo da regolare in contante ai fini dell'adeguamento dei versamenti a ciascun *Default Fund*, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai *Partecipanti Diretti* mediante l'*Infrastruttura Tecnologica*.
5. L'adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell'Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai *Default Fund* in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al *Partecipante*.
6. L'adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell'ambito del *Regolamento giornaliero* di cui all'Articolo B.5.1.1 del *Regolamento*.

7. La misura del tasso d'interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai *Partecipanti* nel sito "Internet" di CC&G.

Articolo B.3.2.2 Utilizzo del Default Fund

1. In caso di utilizzo dei versamenti ai *Default Fund* di *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente, e in caso di richiesta di versamento di risorse aggiuntive di cui all'Articolo B.4.2.5 del Regolamento, CC&G informa immediatamente i *Partecipanti Diretti* interessati, Banca d'Italia, Consob e la *Società di Gestione*.

Articolo B.3.2.3 Costituzione e recesso

1. I *Partecipanti Diretti* devono provvedere alla costituzione dei versamenti ai sensi dell'Articolo B.4.2.3, comma 1, del Regolamento, entro le ore 9:30 del terzo Giorno di CC&G aperta dalla richiesta di versamento indicata ai *Partecipanti* interessati con apposito *Comunicato*.
2. La comunicazione di recesso dal/i *Comparto/i*, di cui all'Articolo B.4.2.4, comma 3, del Regolamento, deve pervenire a CC&G - a mezzo raccomandata A.R., anticipata email - entro e non oltre il termine previsto nel *Comunicato* di cui al comma 1.
3. I *Partecipanti Diretti* devono provvedere alla costituzione dei versamenti ai sensi dell'Articolo B.4.2.3, comma 2 del Regolamento, entro le ore 9:30 del Giorno di CC&G aperta successivo alla richiesta di versamento indicata ai *Partecipanti* interessati con apposito *Comunicato*.
4. La costituzione in contante del versamento ai *Default Fund* è effettuata con le modalità indicate nell'Allegato B.411, lettera A).

CAPO B.3.3 Attività ammesse a garanzia e richieste dispositive

Articolo B.3.3.1 Movimentazione del contante in euro

1. I versamenti a CC&G di garanzie in contante ulteriori rispetto ai margini richiesti devono essere effettuati dai *Partecipanti Diretti*, o dagli *Agenti di Regolamento* di cui si avvalgono, accreditando il *Conto PM* nel *Sistema Target2* di CC&G con le modalità indicate nell'Allegato B.411, lettera B).
2. I versamenti che pervengono entro l'orario di cui all'Allegato B.331 sono utilizzati per la determinazione dell'importo da versare, ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, il *Giorno di CC&G aperta* successivo.
3. Il *Partecipante Diretto* (o il suo *Agente di Regolamento* per il contante, a ciò delegato ai sensi dell'Articolo B.1.1.7), può chiedere a CC&G:
 - a) l'accredito, nel *Conto PM* nel *Sistema Target2* del *Partecipante Diretto* o del suo *Agente di Regolamento*, delle somme disponibili al momento;
 - b) il trasferimento di dette somme tra i conti del medesimo *Partecipante* nell'ambito del *Sistema*.
4. Le richieste di cui al comma 3, possono essere inoltrate per il tramite della *ICWS*, oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, il modello di cui all'Allegato B.331A.
5. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), possono essere inoltrate a titolo permanente, facendo pervenire a CC&G apposita richiesta in originale, anticipata per il tramite della *ICWS*, oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima via telefax, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.331B.
6. Le richieste di cui al comma 3, pervenute entro l'orario di cui all'Allegato B.331, sono soddisfatte lo stesso giorno, con le modalità di cui all'Allegato B.411 lettera C). Le richieste pervenute oltre tale termine non sono eseguite.

7. La misura del tasso d'interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante, ai sensi del presente articolo, viene resa nota ai *Partecipanti* tramite il sito "Internet" di CC&G.

Articolo B.3.3.2 Movimentazione degli Strumenti Finanziari

1. Gli *Strumenti Finanziari* depositabili ai sensi dell'Articolo B.4.3.1, comma 1, lettera b) del *Regolamento* e i relativi limiti di concentrazione di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 3, lettera b) del *Regolamento* sono indicati nell'Allegato B.332.
2. Il deposito di *Strumenti Finanziari* deve essere effettuato sui conti titoli di cui all'Articolo B.3.3.5.
3. Gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, devono essere depositati entro i termini di cui all'Allegato B.331, informandone preventivamente CC&G via email. In tal caso gli *Strumenti Finanziari* sono considerati nella determinazione dell'importo in contante da versare, ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, il *Giorno di CC&G aperta* successivo.
4. Gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, sono considerati nella determinazione dei *Margini* da versare ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, solo fino al quarto giorno di calendario incluso antecedente la loro scadenza.
5. La valorizzazione ai fini di garanzia degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, è effettuata secondo i criteri di calcolo e con la periodicità di cui all'Allegato B.332.
6. I *Partecipanti Diretti* (o i loro *Agenti di Regolamento* per il *Servizio di Gestione Accentrata*, a ciò delegati ai sensi dell'Articolo B.1.1.7) possono chiedere a CC&G, la restituzione degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, depositati e disponibili al momento nei conti titoli di cui al successivo Articolo B.3.3.5, o il trasferimento di detti *Strumenti Finanziari* tra i conti del medesimo *Partecipante* nell'ambito del *Sistema*.
7. Le richieste di cui al comma 6, possono essere inoltrate per il tramite della *ICWS* oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, il modello

di cui all'Allegato B.332A o, qualora la restituzione degli *Strumenti Finanziari* sia possibile solo previo deposito di nuovi *Strumenti Finanziari* e/o contante, il modello di cui all'Allegato B.332B, secondo le regole indicate nello stesso allegato.

8. Le richieste di restituzione e trasferimento pervenute entro l'orario di cui all'Allegato B.331 sono soddisfatte lo stesso giorno; quelle pervenute successivamente sono prese in considerazione esclusivamente il *Giorno di CC&G aperta* successivo e trovano esecuzione nel corso di tale giornata purché l'intera quantità degli *Strumenti Finanziari* oggetto della richiesta di trasferimento sia ancora disponibile. Le richieste di restituzione previo deposito di nuovi *Strumenti Finanziari* e/o contante pervenute entro gli orari di cui all'Allegato B.331 sono soddisfatte lo stesso giorno; quelle pervenute successivamente non sono eseguite. CC&G provvede a trasferire gli *Strumenti Finanziari* con le modalità di cui all'Allegato B.411.
9. Secondo le regole previste dalla *Società di Gestione Accentrata*, gli importi relativi agli interessi maturati sugli *Strumenti Finanziari* depositati e al capitale rimborsato, vengono accreditati, su indicazione di CC&G, dalla stessa *Società di Gestione Accentrata*, all'*Agente di Regolamento* o, in sua assenza, al *Partecipante Diretto* interessato.

Articolo B.3.3.3 Movimentazione delle attività sottostanti le opzioni su singole azioni e i futures su azioni con consegna fisica

1. Il deposito di azioni sottostanti, a copertura delle *Posizioni Contrattuali* corte "call" in opzioni su azioni e delle *Posizioni Contrattuali* corte in futures su azioni con consegna fisica, è effettuato dai *Partecipanti* o dai loro *Agenti di Regolamento* solo per quantitativi pari al, o multipli interi del, numero di azioni sottostanti previsto dal corrispondente *Schema Contrattuale*.
2. Il deposito di azioni deve essere effettuato sui conti titoli di cui all'Articolo B.3.3.5.
3. Le azioni depositate entro l'orario di cui all'Allegato B.331 sono utilizzate a copertura delle rispettive *Posizioni Contrattuali* corte "call" in opzioni su azioni o delle *Posizioni Contrattuali* corte in

futures su azioni, sulla base dell'allocazione prescelta dal *Partecipante* ai sensi dell'Articolo B.3.3.6. Le *Posizioni Contrattuali* garantite dalle azioni depositate sono definite "posizioni coperte".

4. Le *Posizioni Contrattuali* corte "call" in opzioni su azioni vengono coperte secondo le seguenti priorità:

- a) vengono coperte prioritariamente le *Posizioni Contrattuali* che, al termine di ogni giornata di negoziazione, hanno un prezzo di regolamento giornaliero più elevato, e a seguire quelle con prezzo di regolamento giornaliero minore; per le opzioni assegnate si considera, anziché il prezzo di regolamento giornaliero, l'Ammontare In-The-Money, convenzionalmente pari alla differenza tra il prezzo di riferimento dell'attività sottostante – come definito nei regolamenti dei *Mercati* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione* con le quali CC&G ha stipulato apposita convenzione - e il prezzo di esercizio; a parità di prezzo di regolamento giornaliero o Ammontare In-The-Money, vengono coperte le *Posizioni Contrattuali* con maggior tempo residuo al giorno di scadenza del contratto d'opzione;
- b) a parità di prezzo di regolamento giornaliero o Ammontare In-The-Money e di tempo alla scadenza, vengono coperte le *Posizioni Contrattuali* con prezzo di esercizio minore.

5. Le *Posizioni Contrattuali* corte in futures su azioni vengono coperte secondo le seguenti priorità:

- a) vengono coperte prioritariamente le *Posizioni Contrattuali* corte relative alla scadenza sulla quale risultano aperte in maggior numero;
- b) a parità di *Posizioni Contrattuali* corte aperte su scadenze diverse, vengono coperte prioritariamente quelle con maggior tempo residuo alla scadenza.

6. Le azioni allocate a copertura di *Posizioni Contrattuali* corte "call" in opzioni su azioni e quelle allocate a copertura di *Posizioni Contrattuali* corte in futures su azioni sono vincolate per soddisfare gli obblighi presso i *Servizi di Liquidazione*, sicché il *Partecipante* non dovrà far pervenire ai *Servizi di Liquidazione* tali azioni. Tale vincolo opera:

- a) in caso di assegnazione di posizioni corte "call" in opzioni con medesima attività sottostante;
 - b) in presenza, il giorno di scadenza, di posizioni corte in futures con medesima attività sottostante.
7. Le azioni vincolate continuano, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5, a essere utilizzate a copertura delle *Posizioni Contrattuali*:
- a) tra il giorno di assegnazione, derivante dall'esercizio dell'opzione da parte di CC&G, e quello di regolamento presso i *Servizi di Liquidazione*;
 - b) tra il giorno di scadenza del contratto futures e quello di regolamento presso i *Servizi di Liquidazione*.
8. I *Partecipanti Diretti* (o i loro *Agenti di Regolamento* per il *Servizio di Gestione Accentrata*, a ciò delegati ai sensi dell'Articolo B.1.1.7) possono chiedere a CC&G per il tramite della ICWS oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, facendo pervenire a CC&G, a mezzo telefax, il modello di cui all'Allegato B.333, la restituzione delle azioni non vincolate per la liquidazione esistenti nei conti titoli di cui al successivo Articolo B.3.3.5, o il trasferimento di detti *Strumenti Finanziari* tra i conti del medesimo *Partecipante* nell'ambito del *Sistema*.
9. Le richieste di cui al comma 8 pervenute entro l'orario di cui all'Allegato B.331 sono soddisfatte con le modalità di cui all'Allegato B.411, lettera E):
- a) lo stesso giorno, per le azioni non utilizzate a copertura di *Posizioni Contrattuali*;
 - b) il *Giorno di CC&G aperta* successivo, per le azioni utilizzate a copertura di *Posizioni Contrattuali*, a condizione che per le stesse siano stati preventivamente depositati i *Margini* iniziali.
10. Le richieste di cui al comma 8, pervenute dopo l'orario di cui all'Allegato B.331, sono prese in considerazione il *Giorno di CC&G aperta* successivo, trovano esecuzione secondo le regole di cui al comma 9 e sono soddisfatte con le modalità di cui all'Allegato B.411, lettera E).

11. Secondo le regole previste dalla *Società di Gestione Accentrata*, gli importi relativi ai dividendi distribuiti sulle azioni depositate vengono accreditati, su indicazione di CC&G, dalla stessa *Società di Gestione Accentrata*, all'Agente di Regolamento o, in sua assenza, al *Partecipante Diretto* interessato.

Articolo B.3.3.4 Utilizzo delle garanzie

1. Le garanzie di cui all'Articolo B.3.3.1 e all'Articolo B.3.3.2 sono utilizzabili ai fini della copertura dei *Margini* relativi a tutti i *Comparti*.

Articolo B.3.3.5 Conti Titoli

1. Gli *Strumenti Finanziari* di cui all'Articolo B.3.3.2 e all'Articolo B.3.3.3 devono essere depositati sui conti titoli di CC&G, aperti presso una *Società di Gestione Accentrata*, sottorubricati a nome del *Partecipante Diretto* ed eventualmente ulteriormente sottorubricati a nome del *Cliente* o, nel caso di cui all'Articolo B.3.3.3, del *Cliente Negoziatore* per il quale si preveda la registrazione delle *Posizioni Contrattuali* secondo quanto previsto all'Articolo B.3.1.2, comma 2, del *Regolamento*.
2. Per l'apertura dei conti titoli, come sopra sottorubricati, il *Partecipante Diretto* deve inviare a CC&G apposito modello disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G, con un preavviso di almeno cinque *Giorni di CC&G aperta*. CC&G comunica al *Partecipante Diretto* gli estremi dei conti titoli sottorubricati a suo nome e dei suoi eventuali *Clienti* o *Clienti Negoziatori*.
3. CC&G può chiudere i conti titoli che non siano utilizzati per un periodo di tre mesi, dandone comunicazione al *Partecipante Diretto*.

Articolo B.3.3.6 Allocazione delle azioni depositate

1. Le azioni depositate sui conti di cui all'Articolo B.3.3.5 sono automaticamente allocate a copertura di *Posizioni Contrattuali* corte "call" in opzioni su azioni registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del *Regolamento*.

2. Il *Partecipante Diretto* - entro i termini previsti dalla lettera E) dell'Allegato B.211, e utilizzando la *BCS* - può modificare l'allocazione delle azioni depositate:
 - a) dalla copertura di *Posizioni Contrattuali* corte "call" in opzioni su azioni alla copertura di *Posizioni Contrattuali* corte in futures su azioni con consegna fisica;
 - b) dalla copertura di *Posizioni Contrattuali* corte in futures su azioni con consegna fisica alla copertura di *Posizioni Contrattuali* corte "call" in opzioni su azioni;
 - c) dalla copertura di *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto alla copertura di *Posizioni Contrattuali* registrate in un sottoconto del medesimo conto;
 - d) dalla copertura di *Posizioni Contrattuali* registrate in un sottoconto alla copertura di *Posizioni Contrattuali* registrate nel relativo conto;
 - e) dalla copertura di *Posizioni Contrattuali* registrate in un sottoconto alla copertura di *Posizioni Contrattuali* registrate in un altro sottoconto del medesimo conto.
3. In caso di malfunzionamento della *BCS*, il *Partecipante* può inoltrare a CC&G la richiesta di modifica di allocazione tramite la *ICWS*, oppure, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, entro gli stessi termini di cui al comma 2, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.336.
4. Le richieste di cui al comma 2 relative a *Posizioni Contrattuali* riferibili ad un *Cliente Negoziatore* possono essere inoltrate:
 - a) dal Partecipante Generale o,
 - b) dal *Cliente Negoziatore* se delegato ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, comma 2.
5. La modifica di allocazione non è consentita nel caso in cui le azioni siano vincolate per soddisfare gli obblighi presso i *Servizi di Liquidazione*, ai sensi dell'Articolo B.3.3.3, comma 6.

PARTE B.4 Regolamento giornaliero

Articolo B.4.1.1 Regolamento giornaliero

1. L'importo del contante da versare giornalmente in euro è comunicato da CC&G a ciascun *Partecipante Diretto* e agli *Agenti di Regolamento* mediante i *Reports*, il *Preavviso di Pagamento* e tramite la "Rendicontazione giornaliera dei pagamenti" di cui all'Articolo B.9.1.2.
2. I versamenti in euro di cui al comma 1 devono essere effettuati dai *Partecipanti Diretti* o dagli *Agenti di Regolamento*, rendendo capiente il proprio *Conto PM* nel *Sistema Target2* entro il termine stabilito dall'Articolo B.5.1.1 del *Regolamento* e con le modalità indicate nell'Allegato B.411, lettera A).
3. CC&G effettua i versamenti in euro sui corrispondenti *Conti PM* nel *Sistema Target2* dei *Partecipanti Diretti* o degli *Agenti di Regolamento* con le modalità indicate nell'Allegato B.411, lettera C).
4. La valorizzazione in euro degli importi in contante, dovuti a titolo di regolamento finale per differenziale e ad altro titolo, determinati in valuta diversa dall'euro, avviene sulla base del cambio che è applicato a CC&G dall'intermediario incaricato dell'acquisto o vendita della valuta.

PARTE B.5 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash

Articolo B. 5.1.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash

1. Le *Posizioni Contrattuali*, la cui data di liquidazione è successiva a quella di negoziazione, sono inviate:
 - a. ai *Servizi di Liquidazione* gestiti da un soggetto autorizzato ai sensi dell'Articolo 69 del T.U.F., alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento, per le *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti* diversi dal *Comparto Obbligazionario ICSD*;
 - b. ai *Servizi di Liquidazione* gestiti da *Soggetti Esteri*, nei giorni di apertura del *Sistema Target2*, entro i termini indicati nell'Allegato B.511A, del giorno antecedente la relativa data di regolamento, per le *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Obbligazionario ICSD*.
2. Le *Posizioni Contrattuali* per le quali lo *Schema Contrattuale* prevede che la liquidazione avvenga nel corso dello stesso giorno di negoziazione, sono inviate ai *Servizi di Liquidazione* immediatamente dopo la conclusione del contratto.
3. Le *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Cash* possono essere regolate parzialmente, secondo le modalità indicate nell'Allegato B.511B.
4. La richiesta di modifica o di cancellazione delle *Posizioni Contrattuali*, inviate ai *Servizi di Liquidazione* e in attesa di regolamento o non regolate nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*, può essere inoltrata ai *Servizi di Liquidazione* solo da CC&G. Nel caso di richieste di cancellazioni inoltrate dal *Partecipante* si applicano le disposizioni di cui alla Parte B.7.

Articolo B.5.1.2 Modalità di creazione dei saldi oggetto di liquidazione

1. Le *Posizioni Contrattuali* la cui liquidazione avviene presso il *Servizio di Liquidazione* gestito da Monte Titoli sono aggregate in

saldi bilaterali calcolati, secondo le proprie regole, dal *Servizio di Pre-settlement* di cui all'articolo B.11.1.1, che rende altresì disponibile la relativa informativa.

2. Le *Posizioni Contrattuali* la cui liquidazione avviene presso il *Servizio di Liquidazione* gestito da un *Soggetto Estero* sono aggregate in saldi bilaterali calcolati secondo le modalità indicate nel *Manuale per la creazione dei saldi netti per gli ICSD*. In tal caso, l'informativa di Pre-settlement è resa disponibile da *CC&G ai Partecipanti Diretti* e ai relativi *Agenti di Regolamento* secondo le modalità indicate all'Articolo B.9.1.1.
3. L'informativa sulla liquidazione è fornita ai *Partecipanti Diretti* o ai relativi *Agenti di Regolamento* dal *Servizio di Liquidazione*.

Articolo B.5.1.3 Regolamento finale per differenziale in caso di inadempimento o cessazione del servizio da parte del *Partecipante Speciale* o di cessazione del servizio da parte di *CC&G*

1. La determinazione del prezzo a cui *CC&G* procede al regolamento per contante ai sensi dell'Articolo B.6.2.2 bis, comma 1, punto *iv*) e comma 3 e dell'Articolo B.6.2.5 comma 2, punto *iii*), del *Regolamento* avviene secondo le metodologie e i criteri di valorizzazione delle variabili specificate nell'Allegato B.514. Tali metodologie e criteri sono volti ad attribuire un valore di mercato al quale regolare le posizioni contrattuali alla data del regolamento per contante. Il prezzo dovrebbe essere rappresentativo del valore economico degli strumenti finanziari sottostanti e dei flussi di cassa futuri alla data del regolamento per contante.

PARTE B.6 Esercizio delle opzioni e regolamento delle Posizioni Contrattuali nei Comparti Derivati

CAPO B.6.1 Esercizio delle opzioni del Comparto Derivati Azionari

Articolo B.6.1.1 Esercizio anticipato

1. Il *Partecipante Diretto* può inoltrare a CC&G la richiesta di esercizio anticipato delle opzioni, ove tale facoltà sia prevista dallo *Schema Contrattuale*, entro il termine indicato alla lettera A) dell'Allegato B.611, per il tramite della BCS. Le richieste di esercizio anticipato pervenute entro tale termine hanno effetto dallo stesso giorno di ricezione mentre quelle pervenute dopo tale termine non sono eseguite.
2. In caso di malfunzionamento della BCS, la richiesta può essere inoltrata tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, inviando il modello di cui all'Allegato B.611A.
3. Le richieste di cui ai commi precedenti non sono accettate se inoltrate per un numero superiore a quello delle *Posizioni Contrattuali* aperte sulla stessa *Serie*, a nome del *Partecipante* interessato.
4. Le rettifiche o revoche di richieste di esercizio anticipato possono essere effettuate, solo entro il termine indicato alla lettera A) dell'Allegato B.611, facendo pervenire a CC&G apposita richiesta per il tramite della BCS. Le richieste pervenute entro il termine di cui sopra sono eseguite lo stesso giorno di ricezione mentre quelle pervenute dopo tale termine non sono eseguite. Si applica anche per tali operazioni il comma 2.
5. Le opzioni si intendono esercitate nei confronti di CC&G allo scadere del termine di cui alla lettera A) dell'Allegato B.611 e da tale momento non sono più revocabili, né modificabili. Successivamente, nella stessa giornata lavorativa di richiesta di esercizio anticipato, CC&G esercita, ai sensi dell'Articolo B.5.2.5 del *Regolamento*, i corrispondenti diritti di opzione, dandone avviso ai *Partecipanti* interessati per il tramite della BCS. Ove detto avviso

riguardi le *Posizioni Contrattuali* riferibili ad un *Cliente Negoziatore*, l'avviso è inoltrato anche al medesimo.

Articolo B.6.1.2 Esercizio a scadenza

1. Al termine delle negoziazioni delle Serie in scadenza:

- a) i contratti d'opzione in scadenza sono considerati «In-the-Money», «At-the-Money» e «Out-of-the-Money» sulla base del prezzo o del valore dell'attività sottostante convenzionalmente pari:
 - per le opzioni su azioni, al prezzo di riferimento dell'azione sottostante dell'ultimo giorno di contrattazione;
 - per le opzioni su indici di Borsa, al prezzo di liquidazione determinato dalla *Società di Gestione*;
- b) le opzioni considerate «In-the-Money» si considereranno tacitamente esercitate dai *Partecipanti* trascorsi i termini di cui alla lettera B), punto 2) dell'Allegato B.611 e possono essere abbandonate, solo qualora lo *Schema Contrattuale* preveda la consegna del sottostante, mediante espressa richiesta ai sensi del comma 2;
- c) le opzioni considerate «At-the-Money» e «Out-of-the-Money», possono essere esercitate, solo qualora lo *Schema Contrattuale* preveda la consegna del sottostante, mediante espressa richiesta ai sensi del comma 2.
- d) qualora lo *Schema Contrattuale* preveda la consegna del sottostante, CC&G inoltra ai *Partecipanti Diretti* i *Reports* che riportano l'indicazione dei contratti considerati «In-the-Money», «At-the-Money» e «Out-of-the-Money», secondo quanto indicato alla precedente lettera a).

2. Relativamente alle opzioni il cui *Schema Contrattuale* prevede la consegna del sottostante, entro e non oltre i termini indicati alla lettera B), punto 1) dell'Allegato B.611, i *Partecipanti* possono far pervenire a CC&G, per ciascun conto, sottoconto e *Serie*, richieste

esprese relative all'esercizio (c.d. "esercizio per eccezione"), per il tramite della *BCS*. In tal caso, nella richiesta di "esercizio per eccezione" deve essere indicato il numero di opzioni che il *Partecipante* intende effettivamente esercitare. Nel caso in cui il *Partecipante* non voglia esercitare alcuna opzione ricompresa nell'elenco di quelle risultanti «In-the-Money», nella richiesta di "esercizio per eccezione" il *Partecipante* dovrà indicare il numero zero.

3. In caso di malfunzionamento della *BCS* le richieste di cui al comma 2, sono inoltrate tramite la *ICWS* o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, inviando il modello di cui all'Allegato B.612.
4. Se una richiesta di cui ai commi 2 e 3 è effettuata indicando un numero di opzioni superiore a quelle in scadenza, la richiesta stessa non è accettata da *CC&G*. Il rifiuto è immediatamente comunicato al *Partecipante* interessato tramite la stessa applicazione.
5. Le rettifiche o revoche delle richieste di "esercizio per eccezione" possono essere fatte pervenire a *CC&G* entro gli stessi termini indicati alla lettera B), punto 1) dell'Allegato B.611 per il tramite della *BCS* inserendo una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In caso di malfunzionamento della *BCS* si applica il comma 3.
6. Le opzioni si intendono esercitate nei confronti di *CC&G* allo scadere dei termini di cui alla lettera B), punto 2) dell'Allegato B.611 e da tale momento non sono revocabili, né modificabili. Nella stessa giornata e dopo la scadenza dei termini anzidetti, *CC&G*:
 - a) esercita, ai sensi dell'Articolo B.5.2.5 del *Regolamento*, i corrispondenti diritti di opzione, tenendo conto delle richieste di "esercizio per eccezione" pervenute dai *Partecipanti* ai sensi dei precedenti commi;
 - b) inoltra ai *Partecipanti* interessati, per il tramite della *BCS*, l'avviso delle *Posizioni Contrattuali* in opzioni assegnate; ai *Partecipanti Diretti* e ai *Clienti Negoziatori* autorizzati ai sensi dell'Articolo B.1.2.3, comma 4, la medesima informazione è inviata anche mediante *Reports*.

CAPO B.6.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con "consegna" dell'attività sottostante

Articolo B.6.2.1 Opzioni su singole azioni

1. Entro le ore 9.00 del giorno di *Mercato* aperto successivo a quello di esercizio, *CC&G* comunica, tramite *Reports* a ciascun *Partecipante Diretto* e all'*Agente di Regolamento*, i quantitativi delle azioni per i quali è in "consegna" (o in "ritiro") ed il corrispondente controvalore che deve ricevere (o pagare).
2. L'obbligo di "consegna" di azioni, di cui al comma 1, si considera assolto dal *Partecipante* nel caso siano state depositate preventivamente le azioni sottostanti, secondo quanto previsto dall'Articolo B.3.3.3.

Articolo B.6.2.2 Futures su azioni con consegna fisica

1. Entro le ore 9.00 del giorno di *Mercato* aperto successivo a quello di scadenza del contratto, *CC&G* comunica, tramite *Reports* a ciascun *Partecipante Diretto* e all'*Agente di Regolamento*, i quantitativi delle azioni per i quali è in "consegna" (o in "ritiro") ed il corrispondente controvalore che deve ricevere (o pagare).
2. L'obbligo di "consegna" di azioni, di cui al comma 1, si considera assolto dal *Partecipante* nel caso siano state depositate preventivamente le azioni sottostanti, secondo quanto previsto dall'Articolo B.3.3.3.

CAPO B.6.3 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell'Energia

Articolo B.6.3.1 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari

1. Il regolamento del differenziale delle *Posizioni Contrattuali* in opzioni e in futures su indici di Borsa e in futures su azioni con liquidazione per differenziale viene effettuato il *Giorno di CC&G aperta* successivo al giorno di scadenza.

Articolo B.6.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell'Energia

1. Il regolamento del differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati *dell'Energia* viene effettuato il *Giorno di CC&G aperta* successivo all'ultimo giorno del *Periodo di Consegna*.
2. Qualora l'ultimo giorno del *Periodo di Consegna* coincida con un giorno di mercato chiuso, il regolamento del differenziale viene effettuato il secondo *Giorno di CC&G aperta* successivo all'ultimo giorno del *Periodo di Consegna*.
3. In caso in cui il *Prezzo di Liquidazione* sia comunicato dalla *Società di Gestione* a CC&G successivamente al *giorno di CC&G aperta* precedente il giorno di regolamento del differenziale, quest'ultimo sarà effettuato il *giorno di CC&G aperta* successivo a quello di ricezione di detta comunicazione.

CAPO B.6.4 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole

Articolo B.6.4.1 Definizione delle giornate rilevanti ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Ai fini del regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* i giorni a cui si fa riferimento negli Articoli B.5.2.6 e seguenti del *Regolamento* devono intendersi i seguenti:
 - a) "giorno di monitoraggio delle Posizioni": è il decimo giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto previsto dallo *Schema Contrattuale* (T-10);
 - b) "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita": è il quarto giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto previsto dallo *Schema Contrattuale* (T-4);
 - c) "periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita": periodo che intercorre tra il "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita" e il primo *Giorno di CC&G aperta* successivo al "giorno di scadenza" (ovvero da T-3 a T+1);
 - d) "giorno di scadenza": è il giorno di scadenza del contratto previsto dallo *Schema Contrattuale*, ovvero il decimo giorno del mese di scadenza oppure se trattasi di giorno di borsa chiusa il primo giorno di mercato aperto successivo (T);
 - e) "prima fase di consegna alternativa": è il primo *Giorno di CC&G aperta* successivo al giorno di scadenza del contratto (T+1);
 - f) "seconda fase di consegna alternativa": è rappresentata dal secondo e terzo *Giorno di CC&G aperta* successivo al giorno di scadenza del contratto (T+2 e T+3);
 - g) "giorno ultimo di consegna": è il decimo *Giorno di CC&G aperta* successivo al "giorno di scadenza" (T+10).

Articolo B.6.4.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita

1. La copertura delle *Posizioni in Consegna di Commodities Agricole* è comprovata dal *Partecipante Diretto* con *Posizioni* in vendita sulla base del certificato di deposito rilasciato dal/i Silos, di cui all'Articolo B.6.4.4, comma 1.
2. Ai sensi dell'Articolo B.5.2.7 del *Regolamento*, l'informazione relativa alla copertura della *Posizione in Consegna di Commodities Agricole* è fornita dal *Partecipante Diretto* a CC&G inoltrando l'Allegato B.642 tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax.
3. La comunicazione relativa alla copertura delle *Posizioni in Consegna di Commodities Agricole* di cui all'Articolo B.5.2.7, comma 2, del *Regolamento* deve avvenire al più tardi entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno del "periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita".

Articolo B.6.4.3 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Consegna alternativa e abbinamento

1. I *Partecipanti* che intendano adottare modalità di consegna alternativa, come previsto dall'Articolo B.5.2.8, comma 1, del *Regolamento* comunicano, entro le ore 15.00 della "prima fase di consegna alternativa", a CC&G le *Posizioni in Consegna di Commodities Agricole* oggetto di consegna alternativa inoltrando l'Allegato B.643A tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax.
2. Alla ricezione della comunicazione, CC&G provvede alla chiusura delle *Posizioni Contrattuali* oggetto di consegna alternativa.
3. Il giorno di CC&G aperta successivo alla "prima fase di consegna alternativa" CC&G comunica tramite *Reports* a ciascun *Partecipante* gli abbinamenti delle proprie *Posizioni*, di quelle dei propri *Clienti*, e dei *Clienti Indiretti* di questi.

4. Come previsto dall'Articolo B.5.2.8, comma 4, del *Regolamento*, nella "seconda fase di consegna alternativa" i *Partecipanti* possono nuovamente accordarsi per adottare modalità di consegna alternativa, nell'ambito degli abbinamenti comunicati da CC&G. In tal caso entrambi i *Partecipanti Diretti* provvedono, entro le ore 15.00 dell'ultimo giorno della "seconda fase di consegna alternativa", all'inoltro a CC&G, tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, dell'Allegato B.643B. A ricezione della comunicazione si applica quanto previsto al comma 2.

Articolo B.6.4.4 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna

1. Ai fini del regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, la consegna del sottostante avviene presso i silos indicati nell'Allegato B.644.
2. In casi eccezionali, qualora non sia possibile stoccare la merce presso i silos di cui al comma 1, per ragioni di spazio o altra causa, CC&G potrà indicare, mediante apposito *Comunicato*, siti alternativi per la consegna indicando altresì la procedura a cui attenersi, oppure potrà posticipare il termine ultimo per la consegna previsto dall'Articolo B.5.2.9, comma 2, del *Regolamento*.
3. Nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia impossibile per causa di forza maggiore CC&G procede al regolamento per contante secondo quanto previsto all'Articolo B.6.4.6.
4. Il ritiro del sottostante in esecuzione delle *Posizioni in Consegna di Commodities Agricole* avviene a partire dal quarto *Giorno di CC&G aperta* successivo al giorno di scadenza del contratto, per quantitativi minimi pari a 50 tonnellate con una tolleranza di +- 20 kg per ogni autocarro caricato. Il ritiro del sottostante dovrà essere preceduto dalla comunicazione al silos dell'orario e delle modalità di ritiro.
5. Del ritiro della merce, dell'accettazione della stessa ovvero dell'applicazione del successivo Articolo B.6.4.5, il soggetto in ritiro, per il tramite del *Partecipante Diretto* di cui si avvale, informa CC&G tempestivamente. La comunicazione avviene mediante

inoltro dell'Allegato B.644A tramite la *ICWS* o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax.

6. Ai sensi dell'Articolo B.5.2.9, comma 4, del *Regolamento*, il pagamento del controvalore della merce ritirata è effettuato secondo modalità concordate tra le parti, in modo da consentire al venditore di ricevere i mezzi di pagamento entro le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno nel quale è stata ritirata o accettata la merce, secondo quanto al comma precedente.
7. Entro le ore 18.30 del giorno di ricezione dei mezzi di pagamento il venditore, per il tramite del *Partecipante Diretto* di cui si avvale, informa *CC&G* dell'avvenuto regolamento del contratto. La comunicazione avviene mediante inoltro dell'Allegato B.644B tramite la *ICWS* o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax.

Articolo B.6.4.5 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Contestazione della qualità del sottostante

1. Ai sensi dell'Articolo B.5.2.9, comma 3, del *Regolamento*, al fine della verifica della qualità del sottostante, il soggetto in ritiro può richiedere, a proprie spese, l'intervento di uno dei soggetti individuati da *CC&G* nell'Allegato B.645 per prelevare e finalizzare 5 campioni di grano per ogni autocarro caricato.
2. I campioni, prelevati ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati dal soggetto in ritiro al fine di richiedere l'effettuazione delle opportune analisi al laboratorio dell'A.G.E.R. di Bologna. In tal caso, il *Partecipante*, entro il *Giorno di CC&G aperta* successivo, richiede al soggetto di cui al comma precedente, il tempestivo invio dei campioni al laboratorio dell'A.G.E.R. di Bologna e ne informa *CC&G*. L'assenza di comunicazione a *CC&G* entro i termini suddetti comporta la piena accettazione della merce. La comunicazione avviene secondo le modalità indicate al comma 5 dell'Articolo B.6.4.4.
3. *CC&G* e il *Partecipante Diretto* in ritiro prendono visione dei risultati dell'analisi effettuata dall'A.G.E.R. di Bologna da cui risulta la conformità o meno della qualità del grano al sottostante di cui allo *Schema Contrattuale*.

4. Nel caso di conformità della qualità della merce al sottostante di cui allo *Schema Contrattuale* il soggetto in ritiro è tenuto ad effettuare il pagamento del controvalore della merce ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'A.G.E.R..
5. Nel caso di non conformità della qualità della merce al sottostante di cui allo *Schema Contrattuale*, CC&G dichiara inadempiente il *Partecipante* in consegna, ai sensi dell'Articolo B.5.2.9, comma 7, del *Regolamento*. Il *Partecipante* in ritiro è tenuto alla restituzione della merce secondo modalità da concordare con la controparte e CC&G è liberata dalle proprie obbligazioni verso i *Partecipanti*.
6. Qualora per causa di forza maggiore il laboratorio dell'A.G.E.R. di Bologna non potesse svolgere le analisi richieste entro 7 giorni lavorativi dalla consegna dei campioni, CC&G può prevedere che le analisi siano effettuate da altro laboratorio da essa individuato.

Articolo B.6.4.6 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regolamento per contante

1. Nel caso di inadempimento, ai sensi dell'Articolo B.6.2.1, comma 1, lettera e), e comma 2, del *Regolamento*, il regolamento finale avviene per contante secondo quanto indicato nell'Allegato B.646.

PARTE B.7 Fail, Buy-In e Sell-Out

Articolo B.7.1.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail dei Comparti Cash e Derivati

1. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all'art B.3.1.2 del *Regolamento* non si applica tra *Posizioni Contrattuali in Fail*, salvo quanto previsto al comma 6.
2. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono registrate nei conti di cui all'art B.3.1.2 del *Regolamento* secondo le regole indicate nell'Allegato B.711.
3. CC&G "consegna" gli *Strumenti Finanziari non Derivati* al *Partecipante* in bonis ad avvenuto regolamento delle partite in fail nei termini e con le modalità di cui agli Articoli B.7.1.2 e B.7.1.3.
4. CC&G può differire la "fine validità" dell'istruzione di regolamento in fail se il giorno di "fine validità" non vi sono le condizioni per poter eseguire il *Buy-In*, di cui all'articolo B.7.1.3, in quanto, in considerazione dei meccanismi di abbinamento delle istruzioni nel Servizio di Liquidazione, alla istruzione del *Partecipante* in bonis non corrisponde una istruzione di un *Partecipante* in malis, oppure quando in corrispondenza dell'istruzione in fail sia stata regolata una istruzione del medesimo *Partecipante*, con data di regolamento successiva, sui medesimi *Strumenti Finanziari non Derivati*. In tale ultimo caso i *Partecipanti* inoltrano a CC&G la richiesta di differimento avvalendosi degli Allegati B.711A, B.711B, B.713F e B.713G. CC&G informa i *Partecipanti* dei nuovi termini e modalità di "consegna".
5. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, CC&G - nell'ipotesi in cui a fronte di *Strumenti Finanziari* ritirati nel processo di *Liquidazione lorda* non riesca a consegnarli per mancanza di contante da parte della controparte di liquidazione - può cancellare o chiedere alla società che gestisce i *Servizi di Liquidazione* che vengano sospese, tutte le ulteriori operazioni di "consegna" di *Strumenti Finanziari* a favore di detta controparte nonché, eventualmente, la sospensione delle operazioni di "ritiro" di *Strumenti Finanziari* da altre controparti di liquidazione per quantità commisurate a quelle delle operazioni di "consegna" sospese.

6. In casi eccezionali, nei termini e con le modalità comunicate da CC&G, in via generale o di volta in volta, sarà consentita la compensazione di *Posizioni Contrattuali in fail* riferite al medesimo *Partecipante* con:

- a) data di regolamento dell'operazione in ritiro antecedente a quella in consegna;
- b) data di regolamento dell'operazione in consegna antecedente a quella in ritiro, qualora l'operazione di consegna sia generata da un'assegnazione anticipata di una opzione corta call e quella di ritiro da una operazione effettuata il giorno di mercato aperto successivo.

Articolo B.7.1.2 Attivazione della Procedura di Buy-In

1. Ai sensi dell'Articolo B.5.3.2 del *Regolamento*, qualora le *Posizioni Contrattuali in Fail* non siano regolate per mancato adempimento dell'obbligo di "consegna" di *Strumenti Finanziari non Derivati* alla data di liquidazione prevista dallo *Schema Contrattuale*, CC&G comunica la data di attivazione della *Procedura di Buy-in*, al *Partecipante Diretto* in fail inviando un *Report*:

- a) il *Giorno di CC&C aperta* successivo alla data di liquidazione (L+1), per le azioni del *Comparto Azionario* e del *Comparto Derivati Azionari*;
- b) il quarto *Giorno di CC&G aperta* successivo alla data di liquidazione (L+4), per gli *Strumenti Finanziari* del *Comparto Azionario* diversi dalle azioni (obbligazioni convertibili, warrant, quote di fondi chiusi, quote di OICR aperti, strumenti finanziari derivati cartolarizzati);
- c) il settimo *Giorno di CC&G aperta* successivo alla data di liquidazione (L+7), per gli *Strumenti Finanziari* del *Comparto Obbligazionario* e del *Comparto Obbligazionario ICSD*.

2. Fatto salvo quanto indicato ai commi successivi, le *Posizioni Contrattuali in Fail* dei *Comparti azionari e Derivati* devono essere regolate entro il quarto *Giorno di CC&G aperta* successivo alla data di liquidazione prevista nello *Schema Contrattuale* (L+4) per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1 lettera a); entro il settimo *Giorno di CC&G aperta* successivo alla data di liquidazione prevista nello *Schema Contrattuale* (L+7) per gli *Strumenti Finanziari* di cui

al comma 1, lettera c); entro il decimo *Giorno di CC&G aperta* successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+10) per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, lettera d). Per gli strumenti finanziari del *Comparto Obbligazionario ICSD*, CC&G si riserva di prevedere un termine diverso per tenere conto dei giorni di apertura dei sistemi di pagamento delle valute diverse dall'euro.

3. In casi di urgenza, ai fini della tutela dell'interesse del *Sistema*, CC&G può procedere all'esecuzione del *Buy-In* a partire dal *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello di mancato adempimento dell'obbligo di "consegna" (L+1). Nei casi in cui le *Posizioni Contrattuali in Fail* abbiano ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati* considerati irreperibili, CC&G può procedere a partire da L+1 al regolamento per contante (cash settlement), secondo quanto previsto all'Articolo B.7.1.3, comma 10, dandone tempestiva informazione ai *Partecipanti* e agli *Agenti di Regolamento* interessati.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle *Posizioni Contrattuali in Fail* aventi ad oggetto i diritti rivenienti da operazioni sul capitale su *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto di *Posizioni Contrattuali in Fail*.

Articolo B.7.1.3 Esecuzione della Procedura di Buy-In

1. Fatto salvo quanto indicato all'Articolo B.7.1.2, comma 3, e *salvo il caso in cui CC&G posticipi l'esecuzione del Buy-in per consentire l'esercizio della Buyer Protection* qualora la *Posizione Contrattuale in Fail* non fosse ancora regolata entro la data indicata all'Articolo B.7.1.2 comma 2, CC&G, il giorno di mercato aperto successivo procede al Buy-In, dandone comunicazione a mezzo *Report* ai *Partecipanti* interessati, e nominando il *Buy-In Agent* di cui all'Articolo ~~B.7.1.7~~ **B.7.1.8**.
2. Limitatamente ai *Comparti Cash e Derivati*, nell'ambito della procedura di *Buy-In*:
 - a) CC&G consente al *Partecipante Diretto* in bonis di compensare le *Posizioni Contrattuali in Fail* riferite ai medesimi *Strumenti Finanziari non Derivati* con:

- data di regolamento dell'operazione in ritiro antecedente al massimo di due *Giorni di CC&G aperta* rispetto a quella in consegna;
 - data di regolamento dell'operazione in ritiro antecedente al massimo di tre *Giorni di CC&G aperta* rispetto a quella in consegna, limitatamente agli *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali lo *Schema Contrattuale* prevede che la liquidazione avvenga il terzo *Giorno di CC&G aperta* successivo alla data di negoziazione;
 - data di regolamento dell'operazione in consegna antecedente a quella in ritiro, qualora l'operazione di consegna sia generata da un'assegnazione anticipata di una opzione corta call e quella di ritiro da una operazione effettuata il giorno di mercato aperto successivo;
- b) la richiesta di compensazione può essere effettuata esclusivamente il giorno di fine validità della prima delle due *Posizioni Contrattuali in Fail*, che si intendono compensare, secondo le modalità indicate nell'Allegato B.713 ed utilizzando il modello di cui all'Allegato B.713A;
- c) la richiesta di compensazione di cui alla lettera b), può essere effettuata anche dall'*Agente di Regolamento*, qualora questi sia stato delegato dal *Partecipante Diretto*; a tal fine, il *Partecipante Diretto* invia a CC&G, in originale e con anticipo tramite ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite fax, il modello di cui all'Allegato B.713B;
- d) nel caso in cui la gestione della compensazione sia affidata dal *Partecipante Diretto* all'*Agente di Regolamento*, quest'ultimo deve far pervenire a CC&G i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere la richiesta di cui all'Allegato B.713A, utilizzando il modello di cui all'Allegato B.713C;
- e) in caso l'operazione in consegna con data successiva a quella in ritiro sia di quantità titoli e/o relativo controvalore superiori rispetto alla prima, CC&G provvede a reinserire in liquidazione un'operazione per la differenza;

- f) l'eventuale differenziale di contante derivante dalla compensazione per gli *Strumenti Finanziari non Derivati* regolati in euro è corrisposto dal *Partecipante Diretto* ovvero da CC&G nell'ambito del *Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta* successivo rispetto a quello in cui la compensazione è stata eseguita; per gli *Strumenti Finanziari non Derivati* regolati in valuta diversa dall'euro, il differenziale è corrisposto dal *Partecipante Diretto* ovvero da CC&G nell'ambito del *Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta* successivo rispetto a quello in cui CC&G ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore in euro di tale differenziale a meno di diverso accordo tra le parti;

3. Nell'ambito della procedura di Buy-In:

- a) CC&G si riserva di accettare la consegna degli *Strumenti Finanziari*, da parte del *Partecipante Diretto* in fail che ne abbia fatto richiesta, anche nel periodo previsto per l'esecuzione del *Buy-In*, secondo la tempistica e le modalità indicate negli Allegati B713D1, B713D2, B713E, B713F e B713G.
- b) CC&G conferisce al *Buy-In Agent* l'ordine di acquistare, in danno del *Partecipante Diretto* in fail, gli *Strumenti Finanziari non Derivati* che quest'ultimo non ha consegnato, richiedendo alla società che gestisce il *Servizio di Liquidazione* di stralciare le istruzioni di regolamento in fail;

4. Qualora il *Buy-In Agent* non riesca ad acquistare gli *Strumenti Finanziari* nel giorno in cui CC&G ha conferito l'ordine di cui al precedente comma 3, lettera b) o vi riesca solo parzialmente, può provvedervi fino al secondo giorno di mercato successivo, fatta salva diversa indicazione di CC&G.

5. CC&G informa mediante *Report*:

- a) i *Partecipanti* in fail ed in bonis, sullo stato dell'esecuzione della *Procedura di Buy-In*;
- b) i *Partecipanti* sull'importo in euro che, ai sensi dell'Articolo B.5.3.2 del *Regolamento*, deve essere corrisposto, o che sarà ricevuto, da CC&G qualora il controvalore degli *Strumenti*

Finanziari non Derivati acquistati dal *Buy-In Agent* sia superiore/inferiore a quello dei contratti originari.

6. CC&G riceve dal *Buy-In Agent* gli *Strumenti Finanziari non Derivati* e li consegna al *Partecipante* in bonis per data liquidazione pari a quella degli *Strumenti Finanziari non Derivati* acquistati dal *Buy-In Agent*.
7. Il regolamento degli *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto del *Buy-In* viene effettuato nei confronti dei *Partecipanti* in bonis, anche parzialmente e in più giorni di liquidazione, cominciando dalle partite con minore ammontare.
8. L'importo di cui al comma 5, lettera b), deve essere corrisposto dal *Partecipante* in fail a CC&G nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello in cui CC&G ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore di tale importo.
9. Qualora il controvalore degli *Strumenti Finanziari non Derivati* acquistati dal *Buy-In Agent* sia inferiore a quello dei contratti originari, la differenza è riconosciuta al *Partecipante* in bonis.
10. Se il *Buy-In Agent* non riesce ad acquistare gli *Strumenti Finanziari non Derivati* entro il termine previsto dal comma 4, CC&G considera oggettivamente irreperibili i suddetti *Strumenti Finanziari non Derivati* e procede con il *Partecipante* in bonis e secondo quanto indicato nell'Allegato B.713H, al regolamento per contante (cash settlement) il cui ammontare è a carico del *Partecipante* in fail. CC&G comunica ai *Partecipanti* in fail ed in bonis le modalità di determinazione dell'ammontare oggetto di regolamento per contante. Il presente comma non si applica nel caso in cui il *Partecipante Diretto* in bonis chieda a CC&G di non effettuare il regolamento per contante al fine di esercitare la *Buyer Protection*; tale richiesta deve pervenire a CC&G entro i termini e con le modalità di cui all'Allegato B.713H-bis.
11. Il regolamento per contante di cui al comma 10 avviene nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello entro il quale il *Buy-In Agent* avrebbe potuto acquistare gli *Strumenti Finanziari non Derivati* ovvero per gli *Strumenti Finanziari non Derivati* regolati in valuta diversa dall'euro, nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di CC&G aperta* successivo rispetto a quello in cui CC&G ha

comunicato al *Partecipante Diretto* il valore in euro dell'ammontare del regolamento per contante.

12. CC&G, ai sensi dell'Articolo B.5.3.2 del *Regolamento*, comunica al *Partecipante* in fail i costi sostenuti per la gestione della *Procedura di Buy-In*, che devono essere pagati dal *Partecipante* in fail nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello di inoltro della comunicazione.
13. Ai fini dell'esecuzione della *Procedura di Buy-In* si tiene conto dell'impatto di operazioni sul capitale o di carattere generale di cui all'Articolo B.3.1.6 del *Regolamento*.

Articolo B.7.1.4 Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale

1. Nei casi in cui la controparte in fail sia un partecipante del *Partecipante Speciale* del *Comparto Obbligazionario*, il *Buy-In* viene eseguito dal *Partecipante Speciale* nel rispetto della tempistica di cui all'Articolo B.7.1.3, secondo modalità proprie. CC&G provvede a consegnare al *Partecipante* in bonis gli *Strumenti Finanziari non Derivati* ricevuti dal *Partecipante Speciale* o, in caso di parziale o mancata "consegna", al regolamento per contante (cash settlement).
2. La "consegna", anche parziale, degli *Strumenti Finanziari non Derivati* al *Partecipante* in bonis avviene, nel rispetto della priorità di cui all'Articolo B.7.1.3. comma 7, successivamente al regolamento del saldo contante/*Strumenti Finanziari* con il *Partecipante Speciale*.
3. Il regolamento per contante (cash settlement) nei confronti del *Partecipante* in bonis avviene il medesimo *Giorno di CC&G aperta* di regolamento per contante del *Partecipante Speciale* nei confronti di CC&G.

Articolo B.7.1.5 Procedura di raccolta e distribuzione delle Penali

1. Sulla base delle informazioni trasmesse dai depositari centrali, CC&G comunica l'importo delle penali a ciascun *Partecipante Diretto* e agli *Agenti di Regolamento* mediante

reports, entro il 15° (quindicesimo) giorno di CC&G aperta di ogni mese.

Gli importi delle penali applicate nel mese precedente sono aggregati in saldi netti.

- 2. I *Partecipanti* o gli *Agenti di Regolamento* devono corrispondere gli importi delle penali pecuniarie entro il 17° (diciassettesimo) giorno di CC&G Aperta del mese di pagamento. La raccolta delle penali a debito avviene mediante addebito diretto del Conto PM nel *Sistema Target2* con le modalità indicate negli *Allegati*.**
- 3. CC&G accredita le penali sui corrispondenti conti PM nel *Sistema Target2* dei *Partecipanti Diretti* o degli *Agenti di Regolamento* con le modalità indicate negli *Allegati*.**

Articolo ~~B.7.1.5~~ B.7.1.6 Procedura di Sell-Out

1. Qualora un *Partecipante* non ritiri degli *Strumenti Finanziari* per mancanza di contante, CC&G, ai sensi dell'Articolo B.5.3.3 del *Regolamento*, procede al *Sell-Out* delle partite non regolate ivi comprese quelle eventualmente sospese ai sensi dell'Articolo B.7.1.1, comma 5, dandone comunicazione al *Partecipante* in fail, cancellando o richiedendo alla società che gestisce il *Servizio di Liquidazione* di stralciare le istruzioni di "consegna", a favore di detto *Partecipante*, non regolate per mancanza di contante e quelle sospese di cui all'Articolo B.7.1.1, comma 5.
2. CC&G può, tenuto conto anche delle modalità di funzionamento della *Liquidazione lorda*, posticipare i termini del *Sell-Out* dandone comunicazione al *Partecipante* interessato.
3. CC&G conferisce incarico ad un *Sell-Out Agent* di cui all' Articolo ~~B.7.1.7~~ **B.7.1.8** di vendere gli *Strumenti Finanziari non Derivati* consegnati dal *Partecipante* in bonis.
4. Qualora il *Sell-Out Agent* non riesca a vendere gli *Strumenti Finanziari non Derivati* nel giorno di esecuzione del *Sell-Out* o vi riesca solo parzialmente, può provvedervi il giorno successivo di mercato aperto entro le ore 15.00.

5. CC&G informa mediante *Report* il *Partecipante* in fail:
 - a) sullo stato dell'esecuzione del *Sell-Out*;
 - b) sull'importo in euro che deve, ai sensi dell'Articolo B.5.3.3 del *Regolamento*, corrispondere a CC&G qualora il controvalore degli *Strumenti Finanziari non Derivati* venduti dal *Sell-Out Agent* sia inferiore a quello dei contratti originari.
6. CC&G "consegna" al *Sell-Out Agent* gli *Strumenti Finanziari non Derivati* nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* per data liquidazione pari a quella degli *Strumenti Finanziari non Derivati* venduti dal *Sell-Out Agent*.
7. L'importo di cui al comma 5, lettera b) deve essere corrisposto dal *Partecipante* in fail a CC&G nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello di vendita degli *Strumenti Finanziari* da parte del *Sell-Out Agent* in cui CC&G ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore di tale importo.
8. Qualora il controvalore degli *Strumenti Finanziari non Derivati* venduti dal *Sell-Out Agent* sia superiore a quello dei contratti originari, la differenza viene trattenuta da CC&G.
9. In caso di mancata vendita degli *Strumenti Finanziari non Derivati* da parte del *Sell-Out Agent* nei tempi previsti al comma 4, CC&G comunica al *Partecipante* in fail il controvalore originario degli *Strumenti Finanziari* oggetto di mancata vendita che è obbligato a corrispondere, a titolo di copertura delle perdite, a CC&G, mediante versamento sul *Conto PM* nel *Sistema Target2* di CC&G entro il *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello in cui CC&G ha comunicato al *Partecipante Diretto* il valore in euro di tale importo. Ad avvenuto pagamento, CC&G provvede a consegnare gli *Strumenti Finanziari non Derivati* al *Partecipante* in fail.
10. CC&G comunica al *Partecipante* in fail i costi sostenuti per la gestione della *Procedura di Sell-Out*, e i costi sostenuti da CC&G per il finanziamento della *Posizione Contrattuale in fail*, che devono essere pagati dal *Partecipante* in fail nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello di inoltro della comunicazione.

Articolo ~~B.7.1.6~~ B.7.1.7 Interventi sulle Posizioni Contrattuali

1. La gestione delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Cash*, di cui all'Articolo B.3.1.6 del *Regolamento*, è effettuata da CC&G sulla base degli interventi effettuati dal *Servizio di Liquidazione* o in assenza, sulla base di criteri volti a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento e disincentivare la ritardata consegna degli *Strumenti Finanziari* o del contante, e specificati negli Allegati B.716A.1. e B.716A.2.
2. Al termine del *Giorno di CC&G aperta* antecedente il giorno in cui sono effettuati gli interventi di cui al comma 1, qualora si generi una disponibilità parziale degli *Strumenti Finanziari*, CC&G si riserva la facoltà di effettuare la consegna di tali *Strumenti Finanziari* alle controparti in bonis con data di liquidazione meno recente.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 1 prevedano l'inserimento di una istruzione di regolamento di solo contante e la stessa non sia regolata entro il giorno di regolamento, CC&G si riserva la possibilità di richiederne il regolamento in euro, nell'ambito del *Regolamento Giornaliero* di cui all'articolo B.4.1.1. Inoltre, qualora gli interventi di rettifica di cui al comma 2 prevedano l'inserimento di istruzioni di regolamento in contante, CC&G comunica al *Partecipante* gli eventuali interessi che sono stati ad essa applicati, che devono essere pagati dal *Partecipante* in fail nell'ambito del *Regolamento giornaliero* del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello di inoltro della comunicazione.
4. Gli interventi di cui al presente articolo tengono conto dell'eventuale richiesta di Buyer Protection di cui all'articolo ~~B.7.1.8~~ **B.7.1.9**.

Articolo ~~B.7.1.7~~ B.7.1.8 Buy-In Agent e Sell-Out Agent

1. CC&G conferisce l'incarico di *Buy-In/Sell-Out Agent* a intermediari che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal *Partecipante Diretto* in fail né che appartengano al medesimo gruppo di quest'ultimo.

Articolo ~~B.7.1.8~~ **B.7.1.9 Buyer Protection**

1. Qualora gli *Strumenti non Derivati* oggetto di una *Posizione in Fail*, siano soggetti ad un'operazione societaria di tipo obbligatorio con opzione o di tipo volontario, il *Partecipante Diretto* in bonis, o il suo *Agente di Regolamento*, può notificare a CC&G l'opzione o le opzioni che intende esercitare, mediante l'invio della Buyer Protection Notice, entro il *Giorno di CC&G aperta* precedente il termine per la partecipazione all'operazione societaria.
2. La Buyer Protection Notice deve essere inoltrata a CC&G tramite ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, tramite telefax, entro i termini orari di cui all'Allegato B.718 e con il modulo di cui all'Allegato B.718.B. CC&G conferma la ricezione della Buyer Protection Notice con il medesimo mezzo
3. Il *Partecipante Diretto* in bonis può modificare la Buyer Protection Notice, notificando una nuova Buyer Protection Notice nei termini di cui al comma 1.
4. Il giorno di ricezione della Buyer Protection Notice, entro un'ora dal termine indicato all'Allegato B.718, CC&G assegna ai *Partecipanti Diretti* in malis, le Buyer Protection Notice ricevute dai *Partecipanti Diretti* in bonis, in base ad un criterio volto a minimizzare il numero di assegnazioni. L'assegnazione è notificata ai *Partecipanti Diretti* in fail mediante invio di un *Report*.
5. L'assegnazione di cui al comma 4 decade o è modificata se, entro il termine di cui al comma 1:
 - a. il *Partecipante Diretto* in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna gli *Strumenti Finanziari non Derivati* relativamente ai quali è stata richiesta la Buyer Protection. In tal caso l'assegnazione decade;
 - b. il *Partecipante Diretto* in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna parzialmente gli *Strumenti Finanziari* non derivati per il quali è stata richiesta la Buyer Protection e la stessa prevede più di un'opzione. In tal caso l'assegnazione decade;
 - c. il *Partecipante Diretto* in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna parzialmente gli *Strumenti*

Finanziari non derivati per il quali è stata richiesta la Buyer Protection e la Buyer Protection Notice riporta l'esercizio di una sola opzione. In tal caso l'assegnazione rimane valida per la parte rimanente;

- d. il *Partecipante Diretto* in bonis che ha inviato la Buyer Protection Notice ne chiede la modifica ai sensi del comma 3. In tal caso CC&G comunica la modifica della Buyer Protection Notice al *Partecipante Diretto* in malis mediante *Report*;
 - e. in caso di consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* al *Partecipante Diretto* in bonis da parte di un *Partecipante Diretto* diverso dal *Partecipante Diretto* in malis al quale è stata assegnata la Buyer Protection Notice, per effetto dei meccanismi di liquidazione. In tal caso CC&G comunica la modifica della Buyer Protection Notice al *Partecipante Diretto* in malis mediante *Report*.
6. Per le *Posizioni Contrattuali in fail* per le quali sia stata richiesta la Buyer Protection, in caso di mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* entro il termine di cui al comma 1, CC&G:
- a) richiede alla società che gestisce il *Servizio di Liquidazione* di sospendere/cancellare le istruzioni di regolamento tra il *Partecipante Diretto* in fail al quale è stata assegnata la Buyer Protection Notice e CC&G e tra CC&G e il *Partecipante Diretto* in bonis; e
 - b) inserisce nel *Servizio di Liquidazione* nuove istruzioni di regolamento tra le medesime controparti, tenendo conto dell'esercizio della Buyer Protection.
7. In caso di mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non derivati* rinvenienti dall'operazione societaria CC&G attiva la procedura di *Buy-in* nei confronti del *Partecipante Diretto* in fail al quale era stata assegnata la Buyer Protection Notice.

Le disposizioni in tema di *Buyer Protection* per i titoli del *Comparto Obbligazionario ICSD* entreranno in vigore con successivo *Comunicato*.

PARTE B.8 Corrispettivi ed Interessi

Articolo B.8.1.1 Corrispettivi

1. L'ammontare delle quote annuali e delle commissioni, comunicato ai *Partecipanti* è regolato nell'ambito del *Regolamento giornaliero* di cui all'Articolo B.4.1.1.

Articolo B.8.1.2 Valuta e Interessi

1. Per i versamenti pervenuti entro le ore 16.00 è attribuita la valuta dello stesso giorno; dopo tale orario, è riconosciuta la valuta del *Giorno di CC&G aperta* successivo.
2. La liquidazione degli interessi di cui agli Articoli B.3.2.1, comma 7, e B.3.3.1, comma 7, avviene al termine di ogni trimestre solare, mediante accredito nell'ambito del *Regolamento giornaliero*.

PARTE B.9 Comunicazioni

Articolo B.9.1.1 Trasmissione delle informazioni

1. CC&G rende disponibili ai *Partecipanti* – e per quanto necessario agli *Agenti di Regolamento* - le informazioni e i dati sulla posizione di ciascun *Partecipante* tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*. Alcune informazioni sono rese disponibili anche mediante accesso al sito "Internet" di CC&G (www.ccg.it).
2. In caso di necessità CC&G può effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, a mezzo telefax o e-mail.

Articolo B.9.1.2 Rendicontazione Giornaliera

1. CC&G rende disponibili ai *Partecipanti Diretti* e agli *Agenti di Regolamento* del contante in euro, i dati riguardanti la "Rendicontazione giornaliera dei pagamenti" per il tramite della rete nazionale interbancaria (RNI) e della rete Swift, i cui flussi sono indicati nel *Manuale Tecnico*. A tal fine, è necessario inoltrare a CC&G l'apposito modello disponibile mediante accesso al sito "Internet" di CC&G www.ccg.it.

Articolo B.9.1.3 Infrastruttura Tecnologica

1. CC&G mette a disposizione dei *Partecipanti* (nonché degli *Agenti di Regolamento* delegati ai sensi dell' Articolo B.1.1.7, comma 1 l'*Infrastruttura Tecnologica* indicata nel *Manuale dei Servizi*. L'utilizzo dell'*Infrastruttura Tecnologica* è obbligatorio nei casi indicati nello stesso manuale.

PARTE B.10 Società di Gestione

Articolo B.10.1.1 Comparto Derivati Azionari

1. Per il *Comparto Derivati Azionari*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
 - Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel *Mercato* IDEM, segmento IDEM Equity.

Articolo B.10.1.2 Comparto Derivati dell'Energia

1. Per il *Comparto Derivati dell'Energia*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
 - Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel *Mercato* IDEM, segmento IDEX.

Articolo B.10.1.3 Comparto Azionario

1. Per il *Comparto Azionario*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
 - Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel mercato Euronext Milan, nel mercato Euronext MIV Milan, nel mercato ETFplus, nel mercato Borsa Italiana Equity MTF e relativi segmenti di negoziazione, con l'esclusione dei contratti di adesione all'opa effettuati sul mercato.

Articolo B.10.1.4 Comparto Obbligazionario

1. Per il *Comparto Obbligazionario*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:

- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel *Mercato* MOT – segmento DomesticMOT - e agli strumenti negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX liquidati presso il Servizio di Liquidazione gestito da Monte Titoli;
 - MTS S.p.A. limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nel *Mercato* MTS;
 - CME Amsterdam B.V., limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nel mercato regolamentato BrokerTec;
 - Hi-MTF Sim S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF liquidati presso il *Servizio di Liquidazione* gestito da Monte Titoli.
2. Ai *Mercati* gestiti da tali società *si applica il disposto* degli artt. 2, comma 9, 3, comma 7, e 4, comma 9 delle Condizioni Generali di *fornitura dei servizi Parte II*.

Articolo B.10.1.5 Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Per il *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel *Mercato* IDEM, segmento AGREX.

Articolo B.10.1.6 Comparto Obbligazionario ICSD

1. Per il *Comparto Obbligazionario ICSD*, le *Società di Gestione* con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel *Mercato* MOT – segmento EuroMOT e nel mercato ExtraMOT e agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX liquidati presso i *Servizi di Liquidazione* gestiti da Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking Luxembourg;

- Hi-MTF Sim S.p.A., limitatamente agli *Strumenti Finanziari* negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF liquidati presso i *Servizi di Liquidazione* gestiti da Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking Luxembourg.
- MTS S.p.A. nel sistema multilaterale di negoziazione EBM MTF e limitatamente ai titoli di Stato non italiani negoziati nel Comparto Obbligazionario inclusi nel paniere GC Extra;

Con riferimento al Mercato MTS, al sistema multilaterale di negoziazione EBM MTF al mercato regolamentato BrokerTec, per i titoli di Stato italiani ivi negoziati, CC&G ha stipulato accordi di interoperabilità con un *Partecipante Speciale*.

PARTE B.11 Servizio di Presettlement

Articolo B.11.1.1 Servizi di Presettlement

1. Le società che gestiscono il *Servizio di Presettlement*, con le quali, allo stato, CC&G ha stipulato apposito accordo contrattuale, sono:
 - Monte Titoli S.p.A., per la gestione del Servizio X-TRM.

PARTE B.12 Servizio di Gestione Accentrata

Articolo B.12.1.1 Servizio di Gestione Accentrata

1. Le società che gestiscono un *Servizio di Gestione Accentrata* al quale i *Partecipanti* devono aderire, al fine della movimentazione dei *Margini* in *Strumenti Finanziari* sono:
 - Monte Titoli S.p.A..

PARTE B.13 Servizi di Liquidazione

Articolo B.13.1.1 Servizi di Liquidazione

1. Le società che gestiscono *Servizi di Liquidazione*, presso i quali CC&G regola le *Posizioni Contrattuali*, sono:
 - Monte Titoli S.p.A.;
 - Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking Luxembourg



ccg.it